SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 ottobre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. **162**.

Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. *(11G0207)* . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2011, n. **163**.

Individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69. *(11G0204)* . . . . *Pag.* 30

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 15 settembre 2011.

Adozione del Piano antincendi boschivi del Parco Nazionale del Pollino. *(11A12904)* . . . . *Pag.* 34

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 29 settembre 2011.

Modifiche al decreto 29 luglio 2011 di attuazione della convenzione MEF - Banca d'Italia per la gestione del conto disponibilità e dei conti a esso assimilati (art. 47, legge 196/2009). *(11A13066)* . . *Pag.* 34

Ministero della salute

DECRETO 8 settembre 2011.

Proroga dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate e aventi scadenza entro il 30 novembre 2011. *(11A12614)* . . . . *Pag.* 35

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 9 settembre 2011.

Rideterminazione delle tariffe di facchinaggio nella provincia di Padova. *(11A12770)*. . . . . *Pag.* 37

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 14 settembre 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Colli di Conegliano" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. *(11A12623)*. . . . . *Pag.* 44

DECRETO 20 settembre 2011.

Rettifica dell'articolo 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Tintilia del Molise». *(11A12628)* . . . . *Pag.* 51

DECRETO 21 settembre 2011.

Rettifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Piemonte". *(11A12624)*. . . . . *Pag.* 52

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 7 settembre 2011.

Consegna anticipata delle opere di collegamento viario tra la strada Muro Lucano-Baragiano e la S.S. 94/Dir. *(11A12659)*. . . . . *Pag.* 53

DECRETO 13 settembre 2011.

Integrazioni e modifiche al decreto direttoriale 14 aprile 2011 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2011. *(11A12661)* . . . . *Pag.* 55

DECRETO 14 settembre 2011.

Emissione di un francobollo celebrativo dell'Anno europeo del volontariato, nel valore di € 0,75. *(11A12781)* . . . . *Pag.* 57

DECRETO 14 settembre 2011.

Emissione di un francobollo celebrativo dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), nel cinquantesimo anniversario dell'istituzione, nel valore di € 0,60. *(11A12782)* . . . . *Pag.* 58

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

DECRETO 8 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Exploit» - Soc. Coop., in Bolzano e nomina del commissario liquidatore. *(11A12658)*. . . . . *Pag.* 59

Provincia autonoma di Trento

DELIBERAZIONE 2 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Multiservice società cooperativa sociale» in Pergine Valsugana e nomina del commissario liquidatore. *(11A12616)* . . . . *Pag.* 59

DELIBERAZIONE 2 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Assistenti bagnanti società cooperativa in liquidazione» in Trento e nomina del commissario liquidatore. *(11A12615)* . . . . *Pag.* 60

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti

Nomina del conservatore del registro delle imprese *(11A12771)* . . . . *Pag.* 60

Ministero dello sviluppo economico

Proroga dell'autorizzazione ad alcuni Organismi al rilascio di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori. *(11A12660)* . . . . *Pag.* 60

Rettifica relativa all'autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo IMQ Spa, in Milano. *(11A12716)* . . . . *Pag.* 61

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo. *(11A12905)* . . . . *Pag.* 61

Provincia di Trieste

Rinnovo della composizione del Comitato provinciale INPS e delle commissioni provinciali INPS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. *(11A12657)* . . . . *Pag.* 61

Regione autonoma Valle d'Aosta

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperative eco-touristique chez nous soc. coop.», in Fénis e nomina del commissario liquidatore. *(11A12769)* . . . . *Pag.* 61

Regione Puglia

Cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva della masseria «Ciccio Ficco», in Ruvo di Puglia *(11A12809)* . . . . *Pag.* 61

Approvazione definitiva della variante al P.R.G. di Brindisi *(11A12810)* . . . . *Pag.* 61

Progetto per il recupero e la ristrutturazione della Masseria «Rauccio», in Melendugno *(11A12811)* . . . *Pag.* 61

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. **162**.

Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, Legge comunitaria 2009, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, ed in particolare l'articolo 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le successive modificazioni;

Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, come modificata dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, come modificata dalla legge 8 febbraio 2005, n. 15 e dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante l'attuazione della direttiva n. 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;

Vista la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2011, recante modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2011;

Visto il decreto direttoriale del 4 febbraio 2011, recante procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2011;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, e successive modificazioni, recante norme in materia di spedizioni di rifiuti;

Vista la decisione della Commissione 2007/589/CE del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE e la relativa deliberazione n. 14 del 10 aprile 2009 del Comitato di gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nelle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 28 con il quale viene istituito l'Istituto superiore per la ricerca e per la protezione ambientale (ISPRA);

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;

Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso in data 18 maggio 2011;

Acquisiti i pareri dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto reca le disposizioni per la trasposizione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO_2) e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Al fine di contribuire alla lotta al cambiamento climatico attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera di gas a effetto serra, da conseguirsi con il massimo livello possibile di efficienza e sostenibilità ambientale nonché di sicurezza e tutela della salute della popolazione, il presente decreto stabilisce un quadro di misure volte a garantire lo stoccaggio geologico di CO_2 in formazioni geologiche idonee.

Art. 2.

Ambito di applicazione e divieti

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano allo stoccaggio geologico di CO_2 nel territorio italiano e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale definita nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS).

2. È vietato lo stoccaggio di CO_2 nella colonna d'acqua.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) stoccaggio geologico di CO_2: l'iniezione, accompagnata dal confinamento, di flussi di CO_2 in formazioni geologiche sotterranee prive di scambio di fluidi con altre formazioni;

b) colonna d'acqua: la massa d'acqua continua che si estende verticalmente tra la superficie e i sedimenti del fondo di un corpo idrico;

c) sito di stoccaggio: l'insieme del volume della formazione geologica utilizzata ai fini dello stoccaggio geologico di CO_2, della sua proiezione in superficie, nonché degli impianti di superficie e di iniezione connessi;

d) formazione geologica: una suddivisione litostratigrafica all'interno della quale è possibile individuare e rappresentare graficamente una successione di strati rocciosi distinti inclusi i giacimenti esauriti e semi esauriti;

e) complesso di stoccaggio: il sito di stoccaggio e il dominio geologico circostante in grado di incidere sull'integrità e sulla sicurezza complessive dello stoccaggio, cioè le formazioni di confinamento secondario;

f) fuoriuscita: qualsiasi rilascio o perdita di CO_2 dal complesso di stoccaggio;

g) unità idraulica: uno spazio poroso collegato idraulicamente in cui la trasmissione della pressione può essere misurata e che è delimitato da barriere di flusso, quali faglie, duomi salini, limiti litologici, ovvero dalla chiusura stratigrafica o dall'affioramento della formazione;

h) esplorazione: la valutazione del complesso di stoccaggio potenziale eseguita ai fini dello stoccaggio geologico di CO_2 per mezzo di attività di indagine del sottosuolo, che può includere le perforazioni, al fine di ricavare informazioni geologiche sulla stratigrafia del complesso di stoccaggio potenziale, anche attraverso l'effettuazione di prove di iniezione;

i) licenza di esplorazione: un atto emanato a norma del presente decreto che autorizza le attività di esplorazione e specifica le condizioni alle quali queste possono essere esercitate ed il relativo ambito territoriale;

l) gestore: soggetto che detiene o gestisce il sito di stoccaggio o al quale, ai sensi della legislazione nazionale, è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del sito di stoccaggio;

m) autorizzazione allo stoccaggio: un atto emanato a norma del presente decreto, che attribuisce in concessione lo stoccaggio geologico di CO_2 in un sito di stoccaggio e che specifica le condizioni alle quali lo stoccaggio può aver luogo;

n) modifica sostanziale: una modifica a quanto previsto nell'autorizzazione allo stoccaggio che può avere effetti o conseguenze significativi sull'ambiente o sulla salute umana, ovvero una modifica rilevante al programma lavori autorizzato;

o) flusso di CO_2: un flusso di sostanze derivanti dai processi di cattura di CO_2;

p) rifiuto: le sostanze definite come rifiuto all'articolo 183, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

q) pennacchio di CO_2: il volume di CO_2 diffuso nella formazione geologica;

r) migrazione: lo spostamento di CO_2 all'interno del complesso di stoccaggio;

s) irregolarità significativa: un'irregolarità nelle operazioni di iniezione o stoccaggio di CO_2 o nelle condizioni del complesso di stoccaggio in quanto tale, che comporta un rischio di fuoriuscita o un rischio per l'ambiente o la salute umana;

t) rischio significativo: la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e della sua entità che non può essere ignorata senza mettere in discussione la finalità del presente decreto;

u) provvedimenti correttivi: qualsiasi misura adottata per correggere un'irregolarità significativa o per bloccare la fuoriuscita di CO_2 al fine di impedire o arrestare il rilascio di CO_2 dal complesso di stoccaggio;

v) chiusura: la cessazione definitiva delle operazioni di iniezione di CO_2 nel sito di stoccaggio interessato;

z) fase di post-chiusura: il periodo di tempo successivo alla chiusura di un sito di stoccaggio, compreso quello successivo al trasferimento della responsabilità;

aa) rete di trasporto: la rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO_2 al sito di stoccaggio.

2. Ai fini del presente decreto si applicano inoltre le definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

Art. 4.

Organo tecnico

1. Per l'adempimento dei compiti previsti dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato: «Ministero dell'ambiente», si avvalgono come organo tecnico del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, di seguito denominato: «Comitato». A tale fine il Comitato è integrato nel suo Consiglio direttivo da tre componenti, uno nominato dal Ministro dell'ambiente, uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, fra il personale di dette amministrazioni, ed uno designato dalla Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dalla Segreteria tecnica di cui al comma 2.

2. È istituita nell'ambito del Comitato la Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO_2, di seguito denominata: «Segreteria tecnica». La Segreteria tecnica è composta da 13 unità, con comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto, di cui una con funzioni di coordinatore. I membri della Segreteria tecnica sono nominati dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dello sviluppo economico, di cui quattro fra il personale di dette amministrazioni, due dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), due dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), un rappresentante designato dall'Istituto superiore di sanità (ISS), un rappresentante designato dal Ministero dell'interno, un rappresentante designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-regioni».

3. La Segreteria tecnica in casi eccezionali, ove necessario, si avvale di enti, istituti ed organismi di ricerca per lo svolgimento delle sue attività.

4. Il Comitato propone le modifiche al regolamento previsto dal comma 10 dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 216 del 2006, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni del presente decreto.

5. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di fornire supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente nell'ambito delle seguenti attività:

a) gestione ed aggiornamento del Registro di cui all'articolo 5, comma 1;

b) individuazione dei formati da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 6, comma 1;

c) elaborazione dei dati ai fini dell'individuazione delle aree di cui all'articolo 7, comma 1;

d) valutazione della capacità di stoccaggio disponibile di cui all'articolo 7, comma 5;

e) esame delle istanze ai fini dell'assegnazione delle licenze di esplorazione di cui all'articolo 8, comma 2, delle modifiche ed integrazioni di cui al comma 9 dello stesso articolo;

f) esame delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo stoccaggio di cui all'articolo 12 e delle modifiche, dei riesami, degli aggiornamenti, delle revoche e delle decadenze di cui all'articolo 17;

g) approvazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo 19, comma 2;

h) prescrizione di provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica di cui all'articolo 22, comma 2;

i) esame del piano di post-chiusura del sito di stoccaggio di cui all'articolo 23, comma 4;

l) esame della relazione di cui all'articolo 24, comma 2;

m) promozione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 29 per la risoluzione delle controversie relative all'accesso alla rete di trasporto ed ai siti di stoccaggio;

n) emissione di ingiunzione di pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 33.

Art. 5.

Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO2

1. È istituito presso il Comitato, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO_2, di seguito Registro.

2. Il Registro contiene le indicazioni riguardanti:

a) infrastrutture di trasporto esistenti e progettate;

b) le licenze, le autorizzazioni e le delibere del Comitato;

c) l'elenco dei siti di stoccaggio di CO_2 chiusi, dei siti di stoccaggio di CO_2 per i quali sia avvenuto un trasferimento di responsabilità ai sensi dell'articolo 24 e dei complessi di stoccaggio circostanti, comprendente anche mappe e sezioni relative alla loro estensione territoriale e le informazioni disponibili utili per valutare se il CO_2 stoccato sarà confinato completamente e in via permanente.

3. Il Comitato provvede alla gestione e all'aggiornamento del Registro ed assicura l'accesso del pubblico ai dati nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, anche consentendo la consultazione per via telematica.

4. Le informazioni contenute nel Registro di cui al comma 1 devono essere tenute in debito conto nell'ambito delle procedure di pianificazione territoriale e per l'autorizzazione di opere o attività che potrebbero avere o subire ripercussioni dallo stoccaggio geologico di CO_2.

Art. 6.

Creazione e gestione della banca dati centrale e acquisizione di dati esistenti

1. È istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una banca dati alla quale dovranno confluire, nei formati stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente, su proposta del Comitato, i dati acquisiti ed elaborati nel corso delle varie fasi delle attività di esplorazione e di stoccaggio di CO_2, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 7, gli operatori minerari, petroliferi, geotermici e gli istituti di ricerca mettono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente i dati geofisici, geologici e geominerari acquisiti ed elaborati durante le attività minerarie e di ricerca scientifica pregresse. Gli operatori segnaleranno le potenziali criticità derivanti dalla eventuale coesistenza con un sito di stoccaggio di CO_2 che saranno valutate nell'ambito delle istruttorie tecniche di cui agli articoli 11 e 16.

3. È garantita la riservatezza del complesso dei dati messi a disposizione nell'ambito dell'utilizzo ai fini dell'applicazione del presente decreto.

4. Nel caso di siti di stoccaggio di CO_2 per i quali è stata presentata richiesta di autorizzazione o chiusura, i gestori forniscono per l'inserimento nella banca dati, nei formati stabiliti, almeno le seguenti informazioni:

a) caratterizzazione degli strati rocciosi utilizzati nel sito di stoccaggio di CO_2 per mezzo dei dati geologici disponibili, comprensiva di mappe e sezioni che ne riproducano l'estensione spaziale;

b) caratterizzazione delle acque di formazione presenti negli strati rocciosi e delle condizioni di pressione predominanti;

c) valutazione o rilevazione delle differenze di pressione negli strati rocciosi derivanti dallo stoccaggio;

d) ulteriori informazioni disponibili, in base alle quali possa essere valutato se il CO_2 stoccato potrà essere completamente confinato per un periodo di tempo indeterminato;

e) rilevazione o valutazione degli effetti ambientali associati allo stoccaggio.

5. Il Ministero dello sviluppo economico promuove la stipula di accordi tra gli operatori minerari, petroliferi e geotermici ed i titolari di licenza di esplorazione per lo scambio di dati geologici, geofisici e geominerari acquisiti durante le attività minerarie pregresse.

Capo II

STOCCAGGIO

Art. 7.

Analisi e valutazione del potenziale di stoccaggio

1. Il Ministero dell'ambiente ed il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei dati elaborati dal Comitato, sentito il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 334 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, individuano, con apposito decreto, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aree del territorio nazionale e della zona economica esclusiva all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio ai sensi del presente decreto e le aree nelle quali lo stoccaggio non è permesso.

2. L'individuazione delle zone all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio ai sensi del presente decreto e le aree nelle quali lo stoccaggio è permesso è soggetta a Valutazione ambientale strategica ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme, eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del presente decreto.

4. Successivamente all'individuazione delle aree di cui al comma 1, le licenze di esplorazione e le autorizzazioni allo stoccaggio provvisorie rilasciate ai sensi del comma 3, sono soggette a conferma.

5. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente effettuano, con il supporto del Comitato, una valutazione della capacità di stoccaggio disponibile nelle formazioni geologiche di sottosuolo del territorio

nazionale individuate sulla base di un'analisi tecnica, tenuto conto delle indicazioni fornite dagli operatori di cui al comma 2 dell'articolo 6 o desumibili da studi, progetti di ricerca e sperimentazioni relative alla cattura, trasporto e confinamento di CO_2 in formazioni geologiche idonee, disponibili in materia.

6. L'idoneità di una formazione geologica ad essere adibita a sito di stoccaggio e la relativa sicurezza sono stabilite in sede di esame della domanda di autorizzazione allo stoccaggio, in base alla valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell'area circostante secondo i criteri fissati all'allegato I e solo se non vi è un rischio significativo di fuoriuscita e se non sussistono rischi rilevanti per l'ambiente o la salute.

7. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo stoccaggio di CO_2 sia relativa ad un sito potenzialmente utilizzabile per la produzione di idrocarburi o risorse geotermiche, o lo stoccaggio di idrocarburi, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente, valutate le diverse opzioni, stabiliscono quale dei diversi possibili utilizzi sia prioritario ai fini dell'interesse nazionale.

8. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo stoccaggio di CO_2 sia relativa ad una area già oggetto di titolo minerario, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente valutano la compatibilità dell'attività di stoccaggio con le attività già in atto, con particolare riferimento a quelle di cui alla lettera *m)* della fase 1 dell'Allegato 1. In particolare non potranno essere effettuate perforazioni che intercettino giacimenti e sistemi geologici connessi interessati da attività di coltivazione di minerali solidi.

9. Per lo stoccaggio di CO_2 non possono essere utilizzate formazioni geologiche interessate da falde acquifere le cui acque possono avere uso potabile o irriguo.

10. Sono esclusi dallo stoccaggio di CO_2 i Comuni classificati in zona sismica 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Per le aree ricadenti nelle zone 2, 3 e 4 il proponente dell'impianto dovrà allegare al progetto una relazione sulle possibili interferenze tra le azioni sismiche e la formazione geologica interessata.

Art. 8.

Licenze di esplorazione

1. Qualora le informazioni contenute nella banca dati di cui all'articolo 6 o comunque le conoscenze disponibili non consentano l'effettuazione di una corretta valutazione dei complessi di stoccaggio, ulteriori dati ed informazioni sono acquisiti attraverso nuove indagini del sottosuolo previo rilascio di un'apposita licenza.

2. Le licenze di esplorazione sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la regione territorialmente interessata, con procedimento unico nel cui ambito vengono acquisiti gli atti di assenso delle amministrazioni interessate, unitamente all'esito della procedura di valutazione d'impatto ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante norme in materia ambientale, secondo la procedura di cui all'articolo 11.

3. I soggetti richiedenti devono dimostrare di essere in possesso delle capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo svolgimento delle attività, secondo quanto previsto all'allegato III.

4. Ai fini della valutazione del complesso di stoccaggio, le attività comprese nel programma lavori della licenza di esplorazione possono prevedere una fase di sperimentazione di iniezione di CO_2.

5. La durata di una licenza è di 3 anni. Entro la data di scadenza il soggetto autorizzato può richiedere una proroga per un ulteriore periodo massimo di anni 2, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare le indagini nei tempi previsti e gli elementi emersi che consentono di prevedere un positivo risultato della ricerca, nonché il tempo ulteriormente necessario per completare l'indagine. La regione territorialmente interessata è sentita ai fini della concessione della proroga.

6. Il titolare di una licenza di esplorazione ha il diritto esclusivo di esplorazione del potenziale complesso di stoccaggio di CO_2. Durante il periodo di validità della licenza, non sono consentiti utilizzi del complesso incompatibili con quanto previsto dalla licenza.

7. La licenza di esplorazione è soggetta alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e viene rilasciata a condizione che:

a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell'allegato I;

b) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;

c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la proprietà delle persone addette al servizio e dei terzi;

d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei beni ambientali e, qualora ciò non sia possibile, venga garantito il loro ripristino;

e) nell'area delle acque territoriali della propria zona economica esclusiva e della piattaforma continentale:

1) non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e l'efficienza del traffico marittimo;

2) la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonché l'effettuazione di ricerche oceanografiche o altre ricerche scientifiche, non danneggino la pesca, più di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria;

f) la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesto a norma dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le operazioni di esplorazione.

8. Per il periodo di validità della licenza di esplorazione non sono consentiti usi diversi del territorio che possano pregiudicare l'idoneità del sito quale potenziale complesso di stoccaggio di CO_2.

9. La modifica o integrazione delle attività di esplorazione autorizzate è consentita previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, su parere del Comitato.

Art. 9.

Utilizzo del suolo di terzi

1. Le opere necessarie all'esplorazione sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

2. I proprietari e gli eventuali utilizzatori dei terreni compresi nel perimetro che delimita l'aerea della licenza consentono, ai fini dell'indagine, l'accesso al suolo da parte delle persone autorizzate all'indagine o loro incaricati. L'accesso a laboratori, impianti e locali è consentito, ai fini dell'indagine, durante i rispettivi orari di lavoro, di ufficio o di soggiorno solo in presenza del proprietario, di altri utilizzatori autorizzati o persona incaricata; l'accesso alle abitazioni è consentito solo previa autorizzazione del titolare o dei titolari dell'abitazione.

3. L'intenzione di condurre attività di indagine deve essere direttamente notificata dal titolare della licenza al proprietario del suolo o ad altri utilizzatori autorizzati con un preavviso minimo di due settimane oppure, qualora siano necessari oltre 50 avvisi, per mezzo di pubblico avviso, nei comuni interessati dall'indagine.

4. Il titolare della licenza è tenuto, una volta terminata l'indagine, a ripristinare immediatamente lo stato di fatto e di diritto antecedente all'occupazione temporanea. Le installazioni fisse e mobili devono essere rimosse qualora non siano più necessarie ai fini dell'indagine. Il titolare ha la facoltà di chiedere il mantenimento delle installazioni costruite in fase di indagine nel caso abbia presentato richiesta di autorizzazione allo stoccaggio.

5. Qualora, a seguito delle attività autorizzate, insorgano pregiudizi patrimoniali, il titolare della licenza è tenuto a corrispondere al proprietario o altro legittimo utilizzatore adeguato indennizzo in denaro.

Art. 10.

Revoca della licenza di esplorazione

1. La licenza di esplorazione viene revocata, previa diffida e sentita la regione territorialmente interessata, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente:

a) qualora venga meno uno dei requisiti essenziali per il rilascio;

b) qualora il soggetto autorizzato si sia reso inadempiente alle prescrizioni previste dalla licenza;

c) qualora il soggetto autorizzato all'esplorazione non abbia iniziato i lavori entro un anno dal rilascio della licenza, a causa di inerzia ingiustificata, o abbia interrotto i lavori per oltre un anno senza giustificato motivo.

2. In caso di revoca della licenza di esplorazione o rinuncia da parte del titolare, lo stesso è tenuto ad effettuare i lavori di messa in sicurezza e di ripristino ambientale, ai sensi della normativa vigente.

Art. 11.

Norme procedurali per il rilascio della licenza di esplorazione

1. La domanda per il rilascio della licenza di esplorazione è redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al Ministero dell'ambiente, alla regione territorialmente interessata e al Comitato esclusivamente su supporto informatico. L'operatore garantisce la conformità della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. All'atto della domanda il richiedente presenta quietanza dell'avvenuto pagamento della tariffa di cui all'articolo 27, comma 1. Nella domanda il richiedente deve specificare le finalità dell'indagine e gli obiettivi tecnici che si intendono conseguire. Inoltre dovrà essere indicata l'area di indagine riportata in una mappa nella scala adeguata nonché il programma dei lavori con la descrizione delle attività esplorative che intende eseguire.

2. La domanda viene pubblicata sui siti web del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione possono essere presentate ulteriori istanze in concorrenza che insistono sulla stessa area.

3. Per l'espletamento dell'istruttoria tecnica relativa a ciascuna licenza di esplorazione a terra, la Segreteria tecnica è integrata da un rappresentante designato da ciascuna regione territorialmente interessata nell'ambito delle proprie risorse disponibili a legislazione vigente.

4. Il Ministero dello sviluppo economico, ai fini del rilascio della licenza di esplorazione, convoca apposita conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.

5. La licenza di esplorazione è rilasciata entro 180 giorni dal termine di scadenza della concorrenza di cui al comma 2. La regione rende l'intesa di cui all'articolo 8, comma 2, entro 120 giorni dal termine di scadenza della concorrenza fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte II.

6. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, entro 180 giorni dal termine di scadenza della concorrenza di cui al comma 2, qualora ne ravvisi i presupposti, rifiuta, dandone motivazione, la licenza di esplorazione.

7. Agli effetti del presente decreto, la licenza di esplorazione comprende ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere necessario per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 8.

8. In caso di concorrenza di cui al comma 2 la licenza è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata dai richiedenti, in base a criteri che verranno stabiliti con decreti ministeriali da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al presente comma, la valutazione tecnica della documentazione ter-

rà conto nell'ordine dei seguenti criteri: programma lavori presentato dai richiedenti; modalità di svolgimento degli stessi, con particolare riferimento alla sicurezza e salvaguardia ambientale; tempi programmati e costi.

Capo III
AUTORIZZAZIONI ALLO STOCCAGGIO

Art. 12.
Autorizzazioni allo stoccaggio

1. La realizzazione, gestione, monitoraggio e chiusura di un sito di stoccaggio di CO_2 sono soggette a preventiva autorizzazione.

2. Le autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, su parere del Comitato, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente con procedimento unico secondo la procedura di cui all'articolo 16. Nell'ambito del procedimento unico vengono acquisiti i pareri di tutte le amministrazioni interessate, l'esito della procedura della valutazione d'impatto ambientale e l'intesa con la regione interessata.

3. I soggetti proponenti devono dimostrare di avere le capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie per lo svolgimento delle attività, secondo quanto previsto dall'allegato III.

4. Fatte salve le valutazioni tecniche relative al programma di stoccaggio, ai fini del rilascio di un'autorizzazione allo stoccaggio per un determinato sito, è data precedenza al titolare della licenza di esplorazione per il medesimo sito, a condizione che l'esplorazione sia stata ultimata, che le condizioni stabilite nella licenza di esplorazione siano state rispettate e che la domanda di autorizzazione allo stoccaggio, non soggetta a concorrenza, sia presentata durante il periodo di validità della licenza di esplorazione.

5. Nel corso della procedura di autorizzazione allo stoccaggio non sono consentiti usi diversi del complesso di stoccaggio che possano pregiudicare l'idoneità del sito a essere adibito a sito di stoccaggio di CO_2.

6. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, il Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente interessata, su indicazione del Comitato, procede nei confronti del gestore secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato.

7. In caso di inadempienze gravi, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente procede alla revoca dell'autorizzazione allo stoccaggio e all'eventuale chiusura del sito, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

8. Lo stoccaggio geologico di CO_2 per volumi complessivi di stoccaggio inferiori a 100.000 tonnellate effettuati ai fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi, è autorizzato con procedure semplificate di cui al comma 12 dell'articolo 16.

9. Le opere necessarie allo stoccaggio di CO_2 e quelle necessarie per il trasporto al sito di stoccaggio, così come individuate nella domanda di autorizzazione allo stoccaggio di cui all'articolo 13, sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, relativo al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni.

Art. 13.
Domande di autorizzazione allo stoccaggio

1. Le domande di autorizzazione allo stoccaggio comprendono le informazioni e la documentazione seguenti:

a) dati anagrafici del richiedente;

b) elementi idonei a comprovare la competenza tecnica del richiedente e delle persone responsabili della costruzione, direzione e supervisione dell'impianto;

c) denominazione del sito di stoccaggio di CO_2 e del complesso di stoccaggio con localizzazione su una mappa nella scala adeguata;

d) una mappa dell'area richiesta disegnata su foglio (originale o copia) dell'Istituto geografico militare, alla scala 1:100.000 per le istanze ricadenti integralmente o in modo preponderante in terraferma o dell'Istituto idrografico della marina alla scala di 1:250.000 per le istanze ricadenti totalmente o in modo preponderante in mare. L'area oggetto di istanza deve essere continua e definita con le coordinate geografiche dei vertici. Le aree richieste devono essere delimitate da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a un multiplo di esso;

e) caratterizzazione del sito e del complesso di stoccaggio e valutazione della sicurezza di stoccaggio a norma dell'articolo 7, comma 6;

f) descrizione dell'impianto e delle tecnologie impiegate;

g) il programma dei lavori con la descrizione delle attività;

h) disponibilità e caratteristiche della rete e distanze di trasporto previste tra i possibili siti di cattura di CO_2 e quello di stoccaggio;

i) quantitativo totale di CO_2 da iniettare e stoccare, composizione dei flussi di CO_2, portate e pressioni di iniezione, nonché ubicazione degli impianti di iniezione;

l) garanzia di approvvigionamento e trasporto a lungo termine di CO_2 da stoccare;

m) data prevista per la messa in esercizio dell'impianto;

n) descrizione delle misure di sicurezza adottate intese ad evitare incidenti o malfunzionamenti significativi, nonché a limitarne le conseguenze;

o) piano di monitoraggio a norma dell'articolo 19, comma 2;

p) il piano sui provvedimenti correttivi contenenti le misure atte alla prevenzione di rilasci e di irregolarità tecnico-impiantistiche significative, le procedure e le misure atte ad eliminare completamente la fuoriuscita di CO_2, nonché le misure atte a contenere gli effetti dannosi conseguenti ai rilasci;

q) piano provvisorio per la fase di post-chiusura a norma dell'articolo 23, comma 4;

r) prova che la garanzia finanziaria di cui all'articolo 25 avrà validità ed efficacia prima che abbiano inizio le operazioni di iniezione;

s) quietanza dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui all'articolo 27.

2. Le domande di autorizzazione relative allo stoccaggio di cui al comma 8 dell'articolo 12, contengono le informazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *i)*, *m)*, *n)*, *p)*, *q)* ed *s)* del comma 1 e le finalità delle attività proposte.

Art. 14.

Condizioni per il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni allo stoccaggio

1. L'autorizzazione allo stoccaggio è rilasciata ove sussistano le seguenti condizioni:

a) siano stati espletati gli adempimenti previsti nel procedimento unico di cui all'articolo 12 per il rilascio dell'autorizzazione ed acquisito il parere del Comitato;

b) siano rispettate tutte le disposizioni del presente decreto e degli altri atti normativi pertinenti in materia autorizzativa;

c) il gestore sia finanziariamente solido, affidabile, disponga delle competenze tecniche necessarie ai fini della gestione e del controllo del sito e siano previsti programmi di formazione e sviluppo tecnici e professionali del gestore e di tutto il personale;

d) sia garantito, in considerazione del vincolo di ubicazione, che la costruzione e la gestione del sito di stoccaggio di CO_2 non rechino danno al benessere della collettività e agli interessi privati prevalenti;

e) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;

f) sia garantita la sicurezza a lungo termine del sito di stoccaggio di CO_2;

g) siano previste misure che evitino danni ai beni della collettività.

2. L'autorizzazione allo stoccaggio può essere soggetta a condizioni e a limitazioni temporali.

3. Il trasferimento dell'autorizzazione allo stoccaggio, anche mediante operazioni di scissione, fusione o cessione di ramo di azienda delle società autorizzate, deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente interessata, previa verifica dei requisiti di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*.

Art. 15.

Contenuto delle autorizzazioni allo stoccaggio

1. L'autorizzazione contiene i seguenti elementi:

a) il nome, i dati fiscali e l'indirizzo del gestore;

b) l'ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio e del complesso di stoccaggio, ed i dati sulle unità idrauliche interessate;

c) le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il quantitativo totale di CO_2 consentito ai fini dello stoccaggio geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e le pressioni di iniezione massimi;

d) la composizione del flusso di CO_2 per la procedura di valutazione dell'accettabilità dello stesso ai sensi dell'articolo 18;

e) il piano di monitoraggio approvato, l'obbligo di mettere in atto il piano, le disposizioni per il suo aggiornamento a norma dell'articolo 19 e le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi dell'articolo 20;

f) l'obbligo di informare il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente, la regione territorialmente interessata e per conoscenza il Comitato in caso di qualunque irregolarità o rilascio di CO_2 e di mettere in atto gli opportuni provvedimenti correttivi a norma dell'articolo 22;

g) le condizioni per la chiusura e la fase di post-chiusura di cui all'articolo 23;

h) le disposizioni per la modifica, il riesame, l'aggiornamento, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio a norma dell'articolo 17;

i) l'obbligo di presentare la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente, a norma dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le attività di stoccaggio.

Art. 16.

Norme procedurali per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio ed esame dei progetti di stoccaggio da parte della Commissione europea

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio è redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al Ministero dell'ambiente, alla regione territorialmente interessata e al Comitato esclusivamente su supporto informatico. L'operatore garantisce la conformità della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005. La domanda è pubblicata sui siti web del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico.

2. Nel caso di aree per le quali siano disponibili informazioni sufficienti alla valutazione del complesso di stoccaggio e per le quali non sia stata rilasciata in precedenza una licenza di esplorazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione della prima istanza, possono essere presentate ulteriori istanze che insistono sulla stessa area.

3. Per l'istruttoria tecnica relativa a ciascuna autorizzazione la Segreteria tecnica è integrata da un rappresentante designato da ciascuna regione, da un rappresentante designato da ciascuna provincia e da un rappresentante designato da ciascun comune territorialmente interessati nell'ambito delle proprie risorse disponibili a legislazione vigente.

4. Il Ministero dello sviluppo economico ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio, convoca apposita Conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale è rilasciato dalla competente autorità secondo quanto disposto dalle disposizioni vigenti in materia.

5. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente rilascia o rifiuta, entro 180 giorni dalla presentazione della domanda o dal termine del periodo di concorrenza di cui all'articolo 11, comma 2, l'autorizzazione allo stoccaggio, salvo richieste di integrazioni alla documentazione. In tal caso il termine per la presentazione della documentazione integrativa viene fissato in un massimo di novanta giorni con contestuale sospensione dei lavori istruttori fino alla presentazione della documentazione integrativa.

6. La regione rende l'intesa nel termine di 120 giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione.

7. Agli effetti del presente decreto, l'autorizzazione allo stoccaggio comprende ogni altra autorizzazione, approvazione, visto, nulla osta o parere, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e a esercitare tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato. Nel procedimento unico sono compresi, oltre le autorizzazioni minerarie, tutti gli atti necessari alla realizzazione delle relative attività, quali giudizio di compatibilità ambientale, varianti agli strumenti urbanistici, dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni compresi nel complesso di stoccaggio e l'intesa con la regione interessata. Il procedimento unico per il conferimento della autorizzazione ha la durata complessiva massima di 180 giorni, fatti salvi i tempi di cui alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei sub-procedimenti obbligatori di competenza di altre amministrazioni.

8. In caso di concorrenza di cui all'articolo 11, comma 2, l'autorizzazione allo stoccaggio è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata in base a criteri che verranno stabiliti con decreti ministeriali da adottarsi entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al presente comma, la valutazione tecnica della documentazione terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri: programma lavori presentato dai richiedenti; modalità di svolgimento degli stessi, con particolare riferimento alla sicurezza e salvaguardia ambientale; tempi programmati e costi.

9. Il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione della Commissione europea le domande di autorizzazione entro un mese dalla loro ricezione e informa la Commissione europea di tutti gli schemi di provvedimento di autorizzazione allo stoccaggio e di ogni altra documentazione presa in considerazione per l'adozione della decisione.

10. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente, prima del rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio, acquisiscono l'eventuale parere non vincolante espresso dalla Commissione europea.

11. Il Ministero dello sviluppo economico notifica la decisione finale alla Commissione europea, precisandone i motivi qualora essa sia difforme dal parere espresso dalla Commissione.

12. Alle domande di autorizzazione relative allo stoccaggio geologico di CO_2 effettuato ai fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi, di cui al comma 8 dell'articolo 12, non si applicano i commi 2, 9, 10 e 11.

Art. 17.

Modifica, riesame, aggiornamento, revoca e decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio

1. Il gestore comunica nelle forme previste dall'articolo 16, comma 1, le eventuali modifiche che intende apportare alla gestione del sito di stoccaggio. Sulla base di una valutazione dell'entità di tali modifiche e fatta salva l'ottemperanza agli obblighi in materia di valutazione di impatto ambientale concernenti le modifiche proposte, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente interessata, su parere del Comitato, adottano i relativi provvedimenti in termini di modifica, riesame e aggiornamento dell'autorizzazione allo stoccaggio.

2. Il gestore non può mettere in atto modifiche sostanziali in assenza di una nuova autorizzazione o di un aggiornamento di quella esistente a norma del presente decreto.

3. Il Ministero dello sviluppo economico sentita la regione territorialmente interessata, anche su proposta del Comitato, dichiara la decadenza, previa diffida, del soggetto titolare dell'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi:

a) qualora il soggetto autorizzato si sia reso inadempiente alle prescrizioni previste dall'autorizzazione;

b) se le comunicazioni di cui all'articolo 20 o le ispezioni effettuate a norma dell'articolo 21 mettono in evidenza il mancato rispetto delle condizioni fissate nelle autorizzazioni o rischi di fuoriuscite o di irregolarità significative;

c) in caso di violazione dell'articolo 14, comma 3, del presente decreto;

d) in caso di mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 20.

4. Nei casi di cui al comma 3, il soggetto autorizzato provvede a tutti i lavori di messa in sicurezza e di ripristino ambientale. In caso di revoca, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente interessata, su parere del Comitato, dispone l'immediata chiusura del sito di stoccaggio di CO_2 ai sensi dell'articolo 23 oppure mette a disposizione il sito di stoccaggio ad eventuali operatori

interessati a proseguire le attività di stoccaggio. In caso di chiusura del sito, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente dispongono le procedure di chiusura e di post-chiusura ai sensi dell'articolo 23, comma 6, a spese del gestore, affidandone l'esecuzione al gestore stesso o, qualora il gestore non fornisca garanzie sufficienti per una regolare chiusura e post-chiusura, ad altro soggetto in possesso delle necessarie competenze tecniche. Qualora sussistano le condizioni di sicurezza per il proseguimento delle operazioni di stoccaggio da parte di un soggetto terzo, il sito di stoccaggio è messo a disposizione degli altri operatori, in concorrenza, tramite pubblicazione sui siti web del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le procedure di cui all'articolo 12, comma 2, e degli articoli 13, 14 e 16.

5. Fino al rilascio della nuova autorizzazione, il sito di stoccaggio di CO_2 è gestito dal Ministero dello sviluppo economico, tramite terzi o direttamente, a spese del precedente gestore. In questo caso il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto tecnico del Comitato, assume temporaneamente tutti gli obblighi giuridici concernenti le attività di stoccaggio, il monitoraggio e i provvedimenti correttivi conformemente alle prescrizioni del presente decreto, la restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, e le azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell'articolo 304, comma 1, e dell'articolo 305, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. I relativi costi sono a carico del gestore e fronteggiati con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell'articolo 25 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore.

Capo IV

ESERCIZIO E OBBLIGHI DI CHIUSURA E POST-CHIUSURA

Art. 18.

Criteri e procedura di iniezione del flusso di CO2

1. Il flusso di CO_2 può essere ammesso e quindi iniettato nel sito di stoccaggio a condizione che:

a) sia composto prevalentemente da CO_2 nella percentuale non inferiore a quella indicata nell'autorizzazione allo stoccaggio;

b) le concentrazioni di tutte le sostanze presenti, necessarie per aumentare la sicurezza e migliorare il monitoraggio, o accidentalmente prodotte dall'impianto e dai procedimenti attuati per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio, siano inferiori ai livelli che comporterebbero un rischio significativo per l'ambiente e la salute;

c) siano esclusi danni ai beni da proteggere di cui all'articolo 14 o che compromettano la sicurezza a lungo termine del sito di stoccaggio di CO_2 e la sicurezza degli impianti di iniezione profonda e trasporto derivanti dalle sostanze di cui alla lettera *b)*;

d) non contenga rifiuti o altro materiale di smaltimento.

2. Il gestore è tenuto a:

a) iniettare flussi di CO_2 solo se sono state effettuate le analisi della composizione, comprese le sostanze corrosive, ed una valutazione dei rischi dalla quale risulti che i livelli di contaminazione sono in linea con i criteri di cui al comma 1;

b) conservare e aggiornare un registro dei quantitativi e delle caratteristiche dei flussi di CO_2 conferiti e iniettati, con indicazione dell'origine, della composizione e delle informazioni sul trasporto di tali flussi.

3. I criteri e le condizioni di cui al comma 1 sono periodicamente aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e del Ministero della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, in funzione dello stato delle conoscenze tecniche nonché sulla base di linee guida comunitarie.

Art. 19.

Monitoraggio

1. Il gestore ha l'obbligo di monitorare la composizione del flusso di CO_2 prima dello stoccaggio e a fornirne certificazione al Comitato, ad intervalli regolari non superiori a sei mesi, con indicazioni sulla provenienza e, in particolare, i nominativi delle società che hanno effettuato le operazioni di cattura di CO_2 e delle sostanze di cui all'articolo 18, comma 1, lettere *b)* e *d)*.

2. L'attività di monitoraggio è definita nel piano di monitoraggio predisposto dal gestore secondo i criteri stabiliti nell'allegato II ed approvato all'atto dell'autorizzazione, che comprende indicazioni precise sul monitoraggio conformemente agli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, ed è trasmesso al Comitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *o)*, e da questo approvato a norma dell'articolo 15, comma 1, lettera *e)*. Il piano è aggiornato secondo i criteri stabiliti all'allegato II e comunque ogni cinque anni al fine di tener conto delle modifiche nella valutazione del rischio di fuoriuscita, delle modifiche nella valutazione dei rischi per l'ambiente e la salute umana, delle nuove conoscenze scientifiche e delle migliori tecnologie disponibili. I piani aggiornati sono trasmessi al Comitato per l'approvazione.

3. Il Comitato, tramite gli organi di vigilanza e controllo di cui all'articolo 21, si accerta che il gestore proceda al monitoraggio degli impianti di iniezione, del complesso di stoccaggio e dell'ambiente circostante al fine di:

a) verificare la rispondenza tra il comportamento effettivo di CO_2 e dell'acqua di formazione nel sito di stoccaggio con quello ricavato dai modelli previsionali di cui all'allegato I;

b) rilevare irregolarità significative;

c) rilevare migrazioni di CO_2;

d) rilevare fuoriuscite di CO_2;

e) rilevare effetti negativi significativi sull'ambiente circostante, in particolare sull'acqua destinabile agli usi potabile ed irriguo, sulla popolazione umana o sugli utilizzatori della biosfera circostante, nonché sulle eventuali attività minerarie preesistenti;

f) valutare l'efficacia degli eventuali provvedimenti correttivi adottati a norma dell'articolo 22;

g) aggiornare la valutazione della sicurezza e dell'integrità del complesso di stoccaggio nel breve e nel lungo termine, compresa la valutazione intesa a determinare se il CO_2 stoccato sarà completamente confinato in via permanente.

4. Gli studi, le analisi e le attività di monitoraggio effettuati dal gestore, con oneri a proprio carico, sono certificati da istituti indipendenti.

Art. 20.

Relazione da parte del gestore

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore presenta al Comitato ed alla regione territorialmente interessata una relazione relativa all'esercizio dell'anno precedente contenente almeno:

a) i risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 19 secondo le modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione, comprese informazioni sulla tecnologia di monitoraggio utilizzata;

b) i quantitativi e le proprietà dei flussi di CO_2, con indicazione della relativa composizione, conferiti e iniettati nel corso dell'anno, registrati a norma dell'articolo 18, comma 2, lettera *b)*;

c) la documentazione attestante l'eventuale avvenuto adeguamento della prestazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 25, comma 4;

d) ogni altra informazione ritenuta utile a valutare il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione allo stoccaggio e ad ampliare le conoscenze sul comportamento di CO_2 nel sito di stoccaggio.

2. In caso di revoca o di decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio di cui all'articolo 17, il gestore fornisce al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al Comitato tutti i dati relativi al sito di stoccaggio entro 30 giorni dalla revoca o dalla dichiarazione di decadenza. Tali informazioni saranno incluse nella banca dati di cui all'articolo 6.

Art. 21.

Vigilanza e controllo

1. Tutte le attività di esplorazione, realizzazione degli impianti, iniezione di CO_2 e gestione dei siti, regolate ai sensi del presente decreto, sono soggette a vigilanza e controllo. Per le attività di esplorazione e stoccaggio geologico di CO_2, trovano applicazione le norme di polizia mineraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonché le norme relative alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e successive modificazioni.

2. Gli organi di vigilanza e controllo sono:

a) l'UNMIG ed i suoi Uffici territoriali, per l'applicazione delle norme di polizia mineraria e per il supporto tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 4;

b) l'ISPRA per i controlli ambientali e di monitoraggio del complesso di stoccaggio e per il supporto tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 4;

c) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (VVFF), per gli aspetti di competenza in merito alla verifica dell'adozione di tutte le misure tecniche e gestionali finalizzate al controllo dei rischi e alla gestione delle situazioni di emergenza.

3. Ai fini delle attività di vigilanza e controllo ISPRA si avvale anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) ed è a tal fine autorizzata a stipulare apposite convenzioni con oneri ricompresi nelle tariffe di cui all'articolo 27.

4. L'attività di vigilanza e controllo ha lo scopo di verificare che non siano violate le disposizioni del presente decreto, i provvedimenti e le prescrizioni contenute nella licenza di esplorazione e nell'autorizzazione allo stoccaggio.

5. L'attività di vigilanza e controllo comprende le ispezioni presso il complesso di stoccaggio, gli impianti di superficie, compresi gli impianti di iniezione, la valutazione delle operazioni di iniezione e monitoraggio effettuate dal gestore e la verifica di tutti i dati pertinenti conservati dal gestore.

6. Ispezioni periodiche sono effettuate di norma almeno una volta all'anno, in base a quanto previsto dal piano annuale comunicato al gestore entro il 31 gennaio dal Comitato, fino a tre anni dopo la chiusura e almeno ogni cinque anni fino a quando non avvenga il trasferimento di responsabilità di cui all'articolo 24.

7. Ispezioni occasionali hanno luogo nei casi in cui il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, lo ritenga opportuno e comunque:

a) nel caso di irregolarità significative o di fuoriuscite ai sensi dell'articolo 22, comma 1;

b) nel caso in cui le relazioni di cui all'articolo 20 mettano in luce un inadempimento delle condizioni fissate nelle autorizzazioni;

c) a seguito di segnalazioni riguardanti pericoli per l'ambiente o la salute e l'incolumità pubblica.

8. Gli oneri relativi alle ispezioni occasionali sono fronteggiati nell'ambito delle risorse di bilancio delle amministrazioni interessate destinate a tali finalità dalla legislazione vigente.

9. Dopo ogni ispezione è predisposta una relazione sull'esito dell'attività ispettiva. La relazione riporta la valutazione sulla conformità alle disposizioni del presente decreto e indica eventuali ulteriori provvedimenti o adempimenti che il gestore deve porre in essere. La relazione è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato, alla regione territorialmente interessata, al gestore interessato e resa disponibile entro due mesi dall'ispezione per l'accesso agli atti ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.

Art. 22.

Interventi in caso di fuoriuscite o irregolarità significative

1. In caso di fuoriuscite o irregolarità significative il gestore è tenuto immediatamente a:

a) mettere in atto le procedure e le misure adeguate, atte ad eliminare completamente la fuoriuscita o le irregolarità significative previste nel piano sui provvedimenti correttivi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *p)*;

b) darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato, alla regione territorialmente interessata e agli organi di vigilanza in termini di tipologia ed entità;

c) comunicare al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato, alla regione territorialmente interessata e agli organi di vigilanza le misure intraprese e gli effetti ad esse connessi.

2. Il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, può prescrivere in qualsiasi momento ulteriori provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica che il gestore è tenuto ad adottare. Tali provvedimenti possono essere supplementari o diversi rispetto a quelli descritti nel piano dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *p)*. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente possono altresì, in qualsiasi momento, adottare direttamente provvedimenti correttivi.

3. Nel caso in cui il gestore non sia in grado di porre in essere tempestivamente ogni provvedimento correttivo necessario a salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente da eventuali gravi rischi, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente interessata adotta direttamente tali provvedimenti.

4. I costi relativi ai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono a carico del gestore e fronteggiati con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell'articolo 25 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore.

5. In caso di fuoriuscite è previsto l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissione corrispondenti alle emissioni indebitamente rilasciate.

Art. 23.

Obblighi in fase di chiusura e di post-chiusura

1. Le attività di chiusura di un sito di stoccaggio di CO_2 sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la regione territorialmente interessata.

2. Un sito di stoccaggio è chiuso:

a) se le condizioni indicate nell'autorizzazione relativamente alla chiusura sono soddisfatte;

b) su richiesta motivata del gestore;

c) in seguito alla revoca dell'autorizzazione allo stoccaggio a norma dell'articolo 17, commi 3 e 4.

3. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma del comma 2, lettera *a)* o *b)*, e fino al trasferimento della responsabilità del sito ai sensi dell'articolo 24, il gestore continua ad essere responsabile del monitoraggio, delle relazioni informative e dei provvedimenti correttivi secondo quanto disposto nel presente decreto, nonché di tutti gli obblighi relativi alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, e delle azioni di prevenzione e di riparazione a norma degli articoli da 304 a 308 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il gestore ha l'obbligo di sigillare il sito di stoccaggio e di smantellare gli impianti di iniezione.

4. Gli obblighi di cui al comma 3 sono ottemperati sulla base di un piano relativo alla fase di post-chiusura che il gestore predispone facendo riferimento alle migliori prassi e secondo i criteri fissati nell'allegato II. Un piano provvisorio per la fase di post-chiusura deve essere trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, alla regione territorialmente interessata e per conoscenza al Comitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *q)*, e da questi approvato a norma dell'articolo 15, comma 1, lettera *g)*. Prima della chiusura di un sito di stoccaggio a norma del comma 2, lettera *a)* o *b)*, del presente articolo, il piano provvisorio relativo alla fase di post-chiusura è:

a) trasmesso per approvazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, alla regione territorialmente interessata ed al Comitato dopo l'eventuale aggiornamento, tenendo conto dell'analisi dei rischi, delle migliori prassi e dei miglioramenti tecnologici;

b) approvato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente d'intesa con la regione territorialmente interessata come piano definitivo per la fase di post-chiusura.

5. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma del comma 2, lettera *c)*, il Ministero dello sviluppo economico è responsabile del monitoraggio e dei provvedimenti correttivi secondo quanto disposto dal presente decreto, nonché di tutti gli obblighi relativi alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma del decreto legislativo n. 216 del 2006, e successive modificazioni, e delle azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell'articolo 304, comma 1, e dell'articolo 305, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Gli obblighi relativi alla fase di post-chiusura fissati nel presente decreto sono soddisfatti sulla base del piano provvisorio, eventualmente aggiornato, relativo alla fase di post-chiusura di cui al comma 4 del presente articolo.

6. I costi relativi ai provvedimenti di cui al comma 5 sono a carico del gestore che vi fa fronte con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell'articolo 25 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore medesimo.

Art. 24.

Trasferimento di responsabilità

1. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma dell'articolo 23, comma 2, lettera *a)* o *b)*, tutti gli obblighi relativi al monitoraggio e ai provvedimenti correttivi

in conformità delle prescrizioni del presente decreto, alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma del decreto legislativo n. 216 del 2006, e successive modificazioni, e alle azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell'articolo 304, comma 1, e dell'articolo 305, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono trasferiti al Ministero dello sviluppo economico che interviene di sua iniziativa o su richiesta del gestore, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) tutti gli elementi disponibili indicano che il CO_2 stoccato sarà completamente confinato in via permanente;

b) è trascorso un periodo non inferiore a venti anni, a meno che il criterio di cui alla lettera *a)* sia soddisfatto prima del termine di detto periodo;

c) sono stati soddisfatti gli obblighi finanziari di cui all'articolo 26;

d) il sito è stato sigillato e gli impianti di iniezione smantellati.

2. Prima del trasferimento, in considerazione delle conoscenze acquisite in fase di monitoraggio post-chiusura sul comportamento di CO_2 all'interno del sito di stoccaggio, il gestore presenta al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, alla regione territorialmente interessata e per conoscenza al Comitato, una dettagliata relazione conclusiva da cui si evinca in particolare:

a) la conformità tra il comportamento effettivo del CO_2 iniettato ed il comportamento ricavato dai modelli;

b) l'integrità costruttiva del sistema di chiusura;

c) assenza di irregolarità significative o fuoriuscite individuabili;

d) la sussistenza di tutte le condizioni che possano garantire la stabilità futura a lungo termine del sito di stoccaggio di CO_2.

3. Se il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente ritengono che le condizioni di cui ai commi 1 e 2, non siano soddisfatte, il Comitato richiede informazioni aggiuntive, indicando al gestore le relative motivazioni.

4. Quando è stato accertato che le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono soddisfatte, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente, predispone uno schema di decreto di autorizzazione del trasferimento di responsabilità allo stesso Ministero dello sviluppo economico. Il progetto di decisione precisa il metodo usato per determinare che le condizioni di cui al comma 2, lettera *d)*, sono state soddisfatte così come eventuali prescrizioni aggiornate per la sigillazione del sito di stoccaggio e lo smantellamento degli impianti di iniezione.

5. I termini e le modalità di trasferimento di responsabilità vengono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sentita la regione territorialmente interessata, da emanarsi entro 24 mesi dall'individuazione delle aree di cui all'articolo 7, comma 1.

6. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione europea le relazioni di cui al comma 4, entro un mese dalla loro ricezione, ai fini dell'espressione del prescritto parere non vincolante.

7. Il Ministero dello sviluppo economico notifica la decisione finale alla Commissione europea, precisandone i motivi qualora essa sia difforme dal parere espresso dalla Commissione europea.

8. Dopo il trasferimento di responsabilità, le ispezioni periodiche di cui all'articolo 21, comma 6, cessano e il monitoraggio, che può essere ridotto ad un livello tale che consenta comunque la rilevazione di fuoriuscite o di irregolarità significative, viene effettuato dal Ministero dello sviluppo economico, cui è stata trasferita la responsabilità, tramite il Comitato e gli organi di vigilanza a valere sul contributo finanziario di cui all'articolo 26 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore. Se sono rilevate fuoriuscite o irregolarità significative, il monitoraggio è intensificato secondo le modalità più opportune per valutare l'entità del problema e l'efficacia dei provvedimenti correttivi.

9. In caso di colpa da parte del gestore, tra cui casi di dati incompleti, occultamento di informazioni utili, negligenza, frode o mancato esercizio della dovuta diligenza, il Ministero dello sviluppo economico effettua le azioni di ripristino utilizzando le risorse di cui all'articolo 26. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, dopo il trasferimento di responsabilità un ulteriore recupero dei costi non è più possibile.

Art. 25.

Garanzie finanziarie

1. La garanzia finanziaria, da prestare a norma dell'articolo 1 della legge n. 348 del 1982, deve garantire il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione comprese le prescrizioni per la fase di chiusura e post-chiusura, nonché gli obblighi derivanti dall'inclusione del sito di stoccaggio nella disciplina di cui al decreto legislativo n. 216 del 2006, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono fissati i criteri per la determinazione dell'entità della garanzia finanziaria di cui al comma 1.

3. La garanzia finanziaria, deve operare a semplice richiesta scritta del Ministero dello sviluppo economico entro i 15 giorni successivi, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito. Per tale motivo, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile e l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Ministero dello sviluppo economico.

4. Il gestore adegua periodicamente la garanzia finanziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente, per tener conto delle modifiche del rischio di fuoriuscita valutato e dei costi stimati di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione rilasciata a norma del presente decreto nonché degli obblighi derivanti dall'inclusione del sito di stoccaggio nel decreto legislativo n. 216 del 2006, e successive modificazioni.

5. La garanzia finanziaria o gli altri strumenti equivalenti di cui al comma 1 restano validi e effettivi, oltre la durata dell'autorizzazione, in caso di:

a) chiusura di un sito di stoccaggio a norma dell'articolo 23, comma 2, lettera *a)* o *b)*, fino al trasferimento delle responsabilità secondo quanto stabilito all'articolo 24 fermo restando l'adempimento degli obblighi finanziari di cui all'articolo 26;

b) revoca di un'autorizzazione allo stoccaggio a norma dell'articolo 17, comma 3:

1) fino al rilascio di una nuova autorizzazione allo stoccaggio;

2) se la chiusura è avvenuta a norma dell'articolo 23, comma 2, lettera *c)*, fino al trasferimento di responsabilità ai sensi dell'articolo 24, a condizione che gli obblighi finanziari di cui all'articolo 26 siano stati adempiuti.

Art. 26.

Meccanismo finanziario

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinata l'entità del contributo finanziario che va versato dal gestore prima del trasferimento di responsabilità di cui all'articolo 24 e le relative modalità di versamento.

2. Il contributo di cui al comma 1, viene determinato sulla base dei criteri di cui all'allegato I e degli elementi legati ai dati storici di stoccaggio di CO_2 utili alla determinazione degli obblighi successivi al trasferimento di responsabilità e copre i costi previsti del monitoraggio per un periodo di trenta anni, le spese atte a garantire che il CO_2 sia completamente confinato in via permanente nei siti di stoccaggio geologico dopo il trasferimento di responsabilità e, in caso di danno ambientale, i costi di ripristino del sito e quelli di altri danni collegati, nonché i costi relativi ai danni arrecati alla salute umana.

3. Nel decreto di trasferimento di responsabilità di cui all'articolo 24 deve essere stabilito, in particolare:

a) quali sono le spese che possono insorgere dopo il trasferimento di responsabilità;

b) le modalità di quantificazione delle spese;

c) la spesa da assumere come riferimento per il calcolo del contributo per la fase di post-chiusura.

Art. 27.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri relativi alle attività di cui agli articoli: 4; 6, comma 1; 7, comma 3; 8, commi 2, 5, 7 e 9; 12, commi 2, 6, 7 e 8; 14, comma 3; 17; 19, comma 2; 21, commi 3, 5 e 6; 23, commi 2 e 4, sono a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento. Tali tariffe sono aggiornate con gli stessi criteri e modalità, almeno ogni due anni.

3. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, poste al carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per l'effettuazione delle attività di cui allo stesso comma 1. A tal fine, i suddetti importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 96 del 2010, ad appositi capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate.

4. Le somme relative alle tariffe previste dal presente decreto vanno versate dai gestori prima dell'effettuazione delle relative attività.

5. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto al comma 1.

Capo V

ACCESSO DA PARTE DI TERZI

Art. 28.

Accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio

1. I gestori delle reti di trasporto e dei siti di stoccaggio di CO_2 sono tenuti a garantire il collegamento e l'accesso alla propria rete di trasporto e ai siti di stoccaggio ad altri operatori, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.

2. L'accesso di cui al comma 1 è garantito secondo modalità stabilite con decreto dal Ministero dello sviluppo economico ed dal Ministero dell'ambiente, tenuto conto della:

a) capacità di stoccaggio disponibile o che può essere ragionevolmente resa disponibile all'interno delle aree designate a norma dell'articolo 7 e della capacità di trasporto disponibile o che può essere ragionevolmente resa disponibile;

b) parte degli obblighi di riduzione di CO_2 assunti nell'ambito di strumenti giuridici internazionali e della legislazione comunitaria alla quale essi intendono ottemperare attraverso la cattura e lo stoccaggio geologico di CO_2;

c) necessità di negare l'accesso in caso di incompatibilità delle specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare;

d) necessità di conciliare le esigenze debitamente motivate del proprietario o del gestore del sito di stoccaggio o della rete di trasporto e gli interessi di tutti gli altri utilizzatori del sito o della rete o dei relativi impianti di trattamento o di movimentazione eventualmente interessati.

3. Gli operatori della rete di trasporto e i gestori dei siti di stoccaggio possono negare l'accesso per mancanza di capacità o di collegamento. Il diniego deve essere

debitamente motivato in forma scritta e deve essere immediatamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e per conoscenza al Comitato.

4. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente si adoperano affinché il gestore che nega l'accesso per mancanza di capacità o mancanza di collegamento provveda al potenziamento necessario nella misura in cui ciò risulti economico o se il potenziale cliente è disposto a sostenerne i costi, a condizione che ciò non abbia un'incidenza negativa sulla sicurezza delle operazioni di trasporto e stoccaggio geologico di CO_2.

Art. 29.

Risoluzione delle controversie

1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti di cui all'articolo 28, comma 2, può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso il Comitato di cui all'articolo 4.

Capo VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30.

Cooperazione transnazionale

1. Per il trasporto transfrontaliero di CO2, i siti di stoccaggio o i complessi di stoccaggio ubicati in contesto transfrontaliero, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente adempiono le disposizioni del presente decreto e delle altre normative comunitarie applicabili, ovvero promuovono la stipula di accordi specifici con Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Art. 31.

Informazione del pubblico

1. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente mettono a disposizione del pubblico le informazioni ambientali concernenti lo stoccaggio geologico di CO_2 conformemente alla normativa nazionale e comunitaria applicabile.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni.

Art. 32.

Comunicazione dei dati alla Commissione europea

1. Ogni tre anni il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'ambiente ed il Comitato, presenta alla Commissione europea una relazione sull'attuazione del presente decreto, compresi i dati del registro di cui all'articolo 5, comma 1.

2. La prima relazione è trasmessa alla Commissione europea entro il 30 giugno 2011 sulla base di uno schema predisposto dalla stessa Commissione europea.

Art. 33.

Sanzioni

1. Chiunque svolge attività di realizzazione, gestione o monitoraggio di un sito di stoccaggio di CO_2 senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 12 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 150.000 euro.

2. Il gestore che non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.

3. Il gestore che non presenta la relazione annuale di cui all'articolo 20, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.

4. Gli enti autorizzati allo stoccaggio che non comunicano al Ministero dello sviluppo economico le operazioni di trasformazione societaria ovvero le cessioni di ramo d'azienda che comportano il trasferimento dell'autorizzazione sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.

5. Il gestore che non osserva le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *c)*, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.

6. Il gestore che non rispetta il piano di monitoraggio approvato, nonché gli obblighi, le condizioni e le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *e)*, *g)* ed *h)*, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.

7. Il gestore che non osserva l'obbligo di informazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *f)*, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.

8. Competente ad emettere ingiunzione di pagamento delle sanzioni è il Comitato di cui all'articolo 4. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili con il presente decreto.

Capo VII

MODIFICHE LEGISLATIVE

Art. 34.

Modifiche degli allegati

1. Gli allegati fanno parte integrante del presente decreto e possono essere modificati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza Stato-regioni, anche a seguito di eventuali modifiche legislative o regolamentari apportate dalla Commissione europea.

Art. 35.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

1. All'articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.».

2. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;».

3. All'articolo 273 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti:

«16-*bis*. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 269, per gli impianti di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 300 megawatt, il gestore presenta una relazione che comprova la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) disponibilità di appropriati siti di stoccaggio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) fattibilità tecnica ed economica di strutture di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *aa)*, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

c) possibilità tecnica ed economica di installare a posteriori le strutture per la cattura di CO_2.

16-*ter*. L'autorità competente, sulla base della documentazione di cui al comma 16-*bis*, stabilisce se le condizioni di cui allo stesso comma sono soddisfatte. In tal caso il gestore provvede a riservare un'area sufficiente all'interno del sito per installare le strutture necessarie alla cattura e alla compressione di CO_2.».

4. All'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, dopo il punto 7-*bis*) è inserito il seguente:

«7-*ter*) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico.».

5. All'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, il punto 9) è sostituito dal seguente:

«9) Condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km;

per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici, e;

per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO_2) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta intermedie.».

6. All'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, dopo il punto 17) è aggiunto il seguente:

«17-*bis*) Impianti per la cattura di flussi di CO_2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato o impianti di cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di CO_2 catturato è pari ad almeno 1,5 milioni di tonnellate, ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;».

7. All'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, dopo la lettera *af)* è inserita la seguente:

«af-*bis*) Impianti per la cattura di flussi di CO_2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato.».

8. All'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, al punto 2. Industria energetica ed estrattiva, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO_2 ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km;».

9. All'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, al punto 2. Industria energetica ed estrattiva, dopo la lettera *n)* è aggiunta, in fine, la seguente:

«n-*bis*) Impianti per la cattura di flussi di CO_2 provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II e III al presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;».

10. All'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, dopo il punto 6.8 è aggiunto il seguente:

«6.8-*bis*. Cattura di flussi di CO_2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.».

11. All'allegato 5 alla parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, dopo il punto 12-*bis* è aggiunto il seguente:

«12-*ter*. Gestione dei siti di stoccaggio a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.».

Art. 36.

Salvaguardia delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 37.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

PALMA, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

ALLEGATO *I*
(previsto dall'articolo 7, comma 6)

CRITERI PER LA CARATTERIZZAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL POTENZIALE COMPLESSO DI STOCCAGGIO E DELL'AREA CIRCOSTANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 6

La caratterizzazione e la valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell'area circostante di cui all'articolo 7, comma 6, si articola in tre fasi secondo le migliori prassi al momento della valutazione e i criteri esposti di seguito. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente possono autorizzare deroghe a uno o più dei criteri stabiliti a condizione che il gestore abbia dimostrato che la caratterizzazione e la valutazione che ne risultano consentano di determinare gli elementi indicati all'articolo 7.

Fase 1: *Raccolta dei dati*

Devono essere raccolti dati sufficienti a creare un modello geologico statico tridimensionale (3-D) e volumetrico per il sito di stoccaggio e il complesso di stoccaggio, compresa la roccia di copertura (caprock), e per l'area circostante, comprese le zone collegate per via idraulica. I dati devono riferirsi almeno alle seguenti caratteristiche intrinseche del complesso di stoccaggio:

a) geologia e geofisica;

b) idrogeologia (in particolare, esistenza di acque freatiche destinate al consumo);

c) ingegneria della roccia serbatoio (compresi calcoli volumetrici del volume dei vuoti ai fini dell'iniezione di CO_2 e della capacità di stoccaggio finale);

d) geochimica (tassi di dissoluzione, tassi di mineralizzazione);

e) geomeccanica (permeabilità, pressione di fratturazione, coefficienti di elasticità);

f) sismicità e movimenti del suolo;

g) presenza e condizione di vie naturali e artificiali, inclusi pozzi e trivellazioni che potrebbero costituire vie per la fuoriuscita di CO_2.

Occorre documentare le seguenti caratteristiche dell'area circostante il complesso:

h) domini circostanti il complesso di stoccaggio che possono essere interessati dallo stoccaggio di CO_2 nel sito di stoccaggio;

i) distribuzione della popolazione nella regione che insiste sul sito di stoccaggio;

l) prossimità a risorse naturali protette (in particolare le aree della rete Natura 2000 di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativa alle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 1997 sulle modalità di esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ed al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, acque freatiche potabili e idrocarburi ed al decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357);

m) attività nell'area e nel sottosuolo circostante il complesso di stoccaggio e possibili interazioni con tali attività (ad esempio, esplorazione, produzione e stoccaggio di idrocarburi, impiego di acquiferi a fini geotermici e uso di riserve idriche sotterranee);

n) vicinanza alla o alle possibili fonti di CO_2 (comprese le stime della potenziale massa complessiva di CO_2 disponibile a condizioni economicamente vantaggiose ai fini dello stoccaggio) e a reti di trasporto adeguate.

Fase 2: *Creazione del modello terrestre geologico tridimensionale statico*

Sulla scorta dei dati rilevati nella fase 1, si deve creare un modello o una serie di modelli geologici statici e tridimensionali del complesso di stoccaggio da selezionare, compresa la roccia di copertura e le aree collegate per via idraulica e i fluidi, utilizzando simulazioni numeriche 3D della roccia serbatoio. Tali modelli devono caratterizzare il complesso in termini di:

a) struttura geologica della trappola fisica;

b) caratteristiche geomeccaniche, geochimiche e di flusso della roccia serbatoio, carico litostatico (copertura, strati impermeabili, orizzonti porosi e permeabili) e formazioni circostanti;

c) caratterizzazione del sistema di fratturazione e presenza di eventuali vie di fuoriuscita antropogeniche;

d) superficie ed estensione verticale del complesso di stoccaggio;

e) volume dei vuoti (compresa la distribuzione della porosità);

f) distribuzione dei fluidi nelle condizioni di riferimento;

g) altre caratteristiche rilevanti.

L'incertezza associata a ciascuno dei parametri utilizzati per creare il modello deve essere valutata elaborando una serie di scenari per ciascun parametro e calcolando i limiti di confidenza del caso. È necessario valutare anche l'eventuale incertezza associata al modello in sé.

Fase 3: *Caratterizzazione del comportamento dinamico dello stoccaggio, caratterizzazione della sensibilità, valutazione del rischio*

Per la caratterizzazione e la valutazione si utilizza un modello dinamico, comprendente varie simulazioni dell'iniezione di CO_2 nel sito di stoccaggio a vari intervalli di tempo utilizzando il modello geologico statico tridimensionale del complesso di stoccaggio costruito nella fase 2.

Fase 3.1: *Caratterizzazione del comportamento dinamico di stoccaggio*

Devono essere presi in esame quanto meno i seguenti fattori:

a) possibili portate e caratteristiche dei flussi di CO_2;

b) efficacia dell'interazione accoppiata dei diversi processi (vale a dire le modalità di interazione dei singoli processi nel o nei simulatori);

c) processi reattivi (ossia le modalità in cui le reazioni di CO_2 iniettato con i minerali in situ sono integrate nel modello);

d) tipo di simulatore della roccia serbatoio utilizzato (per convalidare alcuni risultati possono essere necessarie varie simulazioni);

e) simulazioni a breve e a lungo termine (per determinare il destino e il comportamento di CO_2 nei decenni e nei millenni, compreso il tasso di dissoluzione di CO_2 in acqua).

Il modello dinamico deve consentire di determinare i seguenti elementi:

f) pressione e temperatura della formazione di stoccaggio quale funzione del tasso di iniezione e del totale cumulativo di iniezione nel tempo;

g) superficie e diffusione verticale di CO_2 rispetto al tempo;

h) natura del flusso di CO_2 nella roccia serbatoio, compreso il comportamento di fase;

i) meccanismi e tassi di intrappolamento di CO_2 (compresi i punti di fuoriuscita e gli strati impermeabili laterali e verticali);

l) sistemi di confinamento secondari nell'ambito del complesso di stoccaggio globale;

m) capacità di stoccaggio e gradienti di pressione nel sito di stoccaggio;

n) rischio di fratturazione della(e) formazione(i) geologica(che) di stoccaggio e della copertura;

o) rischio di penetrazione di CO_2 nella copertura;

p) rischio di fuoriuscite dal sito di stoccaggio (ad esempio, da pozzi abbandonati o non chiusi adeguatamente);

q) tasso di migrazione (in serbatoi aperti);

r) tassi di impermeabilizzazione delle fratture;

s) cambiamenti nella chimica dei fluidi delle formazioni e reazioni conseguenti (ad esempio modifica del pH, formazione di minerali) e applicazione del modello reattivo per la valutazione degli effetti;

t) spostamento dei fluidi di formazione;

u) aumento della sismicità e deformazione a livello di superficie.

Fase 3.2: *Analisi di sensibilità*

Sono necessarie varie simulazioni per determinare la sensibilità della valutazione rispetto alle ipotesi formulate su determinati parametri. Le simulazioni si basano sull'alterazione dei parametri nel modello geologico statico e sulla modifica delle funzioni e delle ipotesi di base durante la modellizzazione dinamica. In caso di notevole sensibilità la valutazione dei rischi deve tenerne conto.

Fase 3.3: *Valutazione dei rischi*

La valutazione dei rischi deve comprendere, tra l'altro, i seguenti elementi:

3.3.1. Caratterizzazione dei rischi.

La caratterizzazione dei rischi è effettuata valutando la potenziale fuoriuscita dal complesso di stoccaggio, come determinato attraverso il modello dinamico e la caratterizzazione della sicurezza descritta in precedenza. Tra i vari elementi da considerare devono figurare i seguenti:

a) possibili vie di fuoriuscita;

b) potenziale entità delle fuoriuscite per le vie identificate (tassi di flusso);

c) parametri critici che incidono sulle possibili fuoriuscite (ad esempio pressione massima nella roccia serbatoio, tasso massimo di iniezione, temperatura, sensibilità alle varie ipotesi del o dei modelli terrestri geologici statici);

d) effetti secondari dello stoccaggio di CO_2 compreso lo spostamento di fluidi di formazione e le nuove sostanze che si formano con lo stoccaggio di CO_2;

e) altri fattori che potrebbero rappresentare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente (ad esempio le strutture fisiche associate al progetto).

La caratterizzazione dei pericoli dovrebbe comprendere la gamma completa delle potenziali condizioni di esercizio, al fine di testare provare la sicurezza del complesso di stoccaggio.

3.3.2. Valutazione dell'esposizione - la valutazione deve basarsi sulle caratteristiche ambientali e sulla distribuzione e attività della popolazione umana che vive sopra il complesso di stoccaggio in relazione al potenziale comportamento e alla destinazione finale della CO_2 che può, in parte, fuoriuscire dalle possibili vie individuate nella fase 3.3.1.

3.3.3. Valutazione degli effetti - la valutazione deve tener conto della sensibilità di specie, comunità o habitat particolari in relazione alle fuoriuscite possibili individuate nella fase 3.3.1. Se opportuno, deve comprendere gli effetti dell'esposizione a concentrazioni elevate di CO_2 nella biosfera, compresi i suoli, i sedimenti marini e le acque bentoniche (asfissia, ipercapnia) e alla riduzione del pH in tali ambienti a seguito della fuoriuscita di CO_2. La valutazione deve esaminare anche gli effetti di altre sostanze eventualmente presenti nei flussi di CO_2 che fuoriescono (impurità presenti nel flusso di iniezione o sostanze nuove che si formano con lo stoccaggio di CO_2). Tali effetti devono essere esaminati a varie scale temporali e spaziali ed essere associati a fuoriuscite di CO_2 di diversa entità.

3.3.4. Caratterizzazione del rischio: la valutazione deve comprendere la sicurezza e l'integrità del sito a breve e a lungo termine, compresa la valutazione del rischio di fuoriuscita alle condizioni di utilizzo proposte, e gli impatti su ambiente e salute nello scenario peggiore. La caratterizzazione del rischio deve basarsi sulla valutazione dei pericoli, dell'esposizione e degli effetti e deve comprendere una valutazione delle fonti di incertezza individuate durante le fasi di caratterizzazione e valutazione del sito di stoccaggio e, ove fattibile, una descrizione delle possibilità di ridurre l'incertezza.

ALLEGATO *II*
(previsto dall'articolo 19, comma 2)

CRITERI PER LA PREPARAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI MONITORAGGIO DELL'ARTICOLO 19, COMMA 2, E PER IL MONITORAGGIO NELLA FASE DI POST-CHIUSURA

1. *Preparazione e aggiornamento del piano di monitoraggio*

Il piano di monitoraggio di cui all'articolo 19, comma 2, è predisposto in conformità dell'analisi di valutazione del rischio effettuata nella fase 3 dell'allegato I e aggiornato secondo i criteri indicati di seguito al fine di soddisfare le disposizioni riguardanti il monitoraggio istituite all'articolo 19, comma 3.

1.1. Preparazione del piano.

Il piano di monitoraggio deve fornire indicazioni precise sul monitoraggio da predisporre nelle principali fasi del progetto, in particolare il monitoraggio di riferimento, il monitoraggio in fase di esercizio e in fase di post-chiusura. Per ciascuna fase è necessario precisare i seguenti elementi:

a) parametri monitorati;

b) tecnica di monitoraggio utilizzata e motivazione della scelta;

c) ubicazione del monitoraggio e logica del campionamento sotto il profilo spaziale;

d) frequenza del monitoraggio e logica del campionamento sotto il profilo temporale.

I parametri da monitorare devono essere tali da soddisfare le finalità del monitoraggio; in ogni caso il piano deve comunque comprendere il monitoraggio in continuo o intermittente dei seguenti elementi:

e) emissioni fuggitive di CO_2 nell'impianto di iniezione;

f) flusso volumetrico di CO_2 nella testa pozzo di iniezione;

g) pressione e temperatura di CO_2 nella testa pozzo di iniezione (per determinare il flusso di massa);

h) analisi chimica del materiale iniettato;

i) temperatura e pressione del serbatoio (per determinare il comportamento di fase e lo stato di CO_2).

La tecnica di monitoraggio deve essere scelta in base alle migliori prassi disponibili al momento della progettazione. Devono essere prese in esame e utilizzate come opportune le seguenti opzioni:

l) tecnologie in grado di rilevare la presenza, l'ubicazione e le vie di migrazione di CO_2 nelle formazioni sub-superficiali e in superficie;

m) tecnologie in grado di fornire informazioni sul comportamento pressione-volume e la distribuzione orizzontale/verticale del pennacchio di CO_2 al fine di perfezionare i modelli di simulazione in 3-D fino a modelli geologici in 3-D della formazione di stoccaggio di cui all'articolo 7 e all'allegato I;

n) tecnologie in grado di fornire una area adeguata di copertura per cogliere informazioni su eventuali vie di fuoriuscita potenziali non rilevate in precedenza in tutta la superficie del complesso di stoccaggio e oltre, in caso di irregolarità significative o di migrazione di CO_2 al di fuori del complesso di stoccaggio.

1.2. Aggiornamento del piano.

I dati rilevati con il monitoraggio devono essere riordinati e interpretati. I risultati ottenuti devono essere confrontati con il comportamento previsto nella simulazione dinamica pressione-volume in 3-D e del comportamento di saturazione realizzata nella caratterizzazione della sicurezza prevista dall'articolo 7 e dall'allegato I, fase 3.

Se si registra una deviazione significativa tra il comportamento osservato e quello previsto, il modello in 3-D deve essere ricalibrato per rispecchiare il comportamento osservato. La ricalibratura deve basarsi sulle osservazioni dei dati ottenuti nell'ambito del piano di monitoraggio e, se è necessario per corroborare le ipotesi di ricalibrazione, è necessario ottenere dati supplementari.

Le fasi 2 e 3 dell'allegato I devono essere ripetute con i modelli in 3-D ricalibrati per produrre nuovi scenari di pericolo e tassi di flusso e per rivedere e aggiornare la valutazione dei rischi.

Se, a seguito del raffronto con i dati storici e della ricalibrazione del modello, sono individuate nuove fonti di CO_2, vie di fuoriuscita e tassi di flusso o constatate significative deviazioni rispetto a valutazioni precedenti, il piano di monitoraggio deve essere aggiornato di conseguenza.

2. *Monitoraggio nella fase di post-chiusura*

Il monitoraggio nella fase di post-chiusura deve fondarsi sulle informazioni raccolte ed elaborate con i modelli durante l'applicazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo 19, comma 2, e al punto 1.2 del presente allegato. Il monitoraggio in questa fase deve servire, in particolare, a fornire le informazioni necessarie per determinare quanto indicato all'articolo 24.

ALLEGATO *III*
(previsto dall'articolo 8, comma 3)

DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEL RICHIEDENTE

1. La licenza di esplorazione e l'autorizzazione allo stoccaggio sono conferite ai soggetti richiedenti che dispongano di requisiti di ordine generale, di capacità tecnica, economica ed organizzativa adeguati alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati, con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea, e, secondo condizioni di reciprocità, a persone giuridiche aventi sede sociale in Stati che ammettono i soggetti giuridici di nazionalità italiana allo stoccaggio sotterraneo di CO_2 nel territorio ricadente sotto la loro giurisdizione. I richiedenti devono possedere nella Comunità Europea strutture tecniche e amministrative adeguate alle attività previste, ovvero presentare una dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegni, in caso di conferimento, a costituirle.

2. Per quanto riguarda i requisiti di ordine generale, il richiedente deve fornire:

a) se il richiedente ha sede in Italia, il certificato camerale, in corso di validità, provvisto della dicitura antimafia e dell'inesistenza, negli ultimi cinque anni, di procedure concorsuali di qualsiasi genere: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato. Nel caso di associazione (RTI o Consorzio), il suddetto certificato è prodotto da ciascun componente l'associazione;

b) se appartenente ad uno Stato membro dell'Unione o ad altro Stato, un certificato equipollente a quello indicato al punto *a)*. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero in Stati in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dal soggetto interessato innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese in cui ha sede giuridica l'Ente o la Società richiedente;

c) dall'oggetto sociale deve risultare che le attività del soggetto richiedente comprendono attività minerarie o produzione e trasporto di energia elettrica e termica o trasporto fluidi;

d) copia autentica dello Statuto e dell'Atto costitutivo, in lingua italiana; la documentazione prodotta nella lingua del paese del richiedente può essere accettata solo se accompagnata da una traduzione certificata in lingua italiana conforme al testo originale.

3. Per quanto riguarda la capacità economica, il soggetto richiedente deve presentare:

a) copia dei bilanci, regolarmente approvati, degli ultimi tre anni (ovvero i bilanci a far data dal momento della costituzione della società, per quelle costituite da meno di tre anni), con le relazioni dell'organo amministrativo e del collegio dei revisori o dei sindaci sulla gestione della società;

b) prospetto riassuntivo delle seguenti voci e indici di bilancio: ricavi di vendita; utili di esercizio; ROI (Return On Investiment), ROE (Return On Equity), MOL (Margine Operativo Lordo), LEVERAGE (Rapporto di indebitamento). In alternativa agli indici di bilancio, il soggetto richiedente può fornire il rating di merito creditizio;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante, ai sensi degli articoli 38, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, concernente il fatturato (volume d'affari), globale e specifico, degli ultimi tre anni.

4. Non sono attribuite licenze di esplorazione e concessioni di stoccaggio a società aventi capitale sociale interamente versato inferiore a 10 milioni di euro.

5. Per quanto riguarda le capacità tecniche, gli enti di cui al comma 1 devono produrre la seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui agli articoli 38, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e in lingua italiana, la documentazione prodotta nella lingua del Paese del ri-

chiedente può essere accettata solo se accompagnata da una traduzione certificata in lingua italiana conforme al testo in lingua straniera:

a) relazione con descrizione delle principali attività svolte in campo minerario o nella produzione e trasporto di energia elettrica e termica o trasporto fluidi, in Italia o all'estero; nel caso di impresa di recente costituzione, possono essere forniti elementi relativi alla società controllante o al gruppo societario di appartenenza;

b) attestazione relativa alla struttura organizzativa ed alle risorse impiegate nelle attività descritte nella relazione di cui alla lettera *a)*. Tale attestazione deve comprendere l'organigramma aziendale, nonché i curricula dei responsabili dei diversi settori, con particolare riferimento alle relative competenze o specializzazioni nell'ambito della geologia, dei giacimenti, dell'ambiente e sicurezza e della gestione operativa. È necessario da parte dell'impresa comprovare l'inserimento effettivo e stabile all'interno del proprio organico dei responsabili dei settori sopraindicati.

6. Oltre alla documentazione indicata ai commi precedenti, le società possono presentare qualsiasi altro documento che ritengano idoneo a dimostrare quanto richiesto (ad esempio, le informazioni elencate relative a società controllanti, controllate o collegate e, in generale, al gruppo societario di appartenenza).

7. Le documentazioni tecniche ed economiche sono aggiornate ogni due anni. Deve altresì essere aggiornata la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 2, nonché il certificato camerale o dichiarazione sostitutiva dello stesso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 per gli enti avente sede legale in Italia, ovvero un certificato equipollente o altra dichiarazione nelle modalità già indicate al comma 2 per gli enti avente sede legale in altri Stati.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta l'art. 16 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea):

«Art. 16 *(Recepimento della direttiva 2009/31/CE).* — 1. Nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Governo è tenuto al rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 2, nonché dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 2 del presente articolo. Dall'attuazione della citata direttiva 2009/31/CE non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sui decreti legislativi di attuazione deve comunque essere richiesto il parere parlamentare di cui all'art. 1, comma 4, della presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto anche dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che le attività di stoccaggio geologico di biossido di carbonio siano svolte in base ad autorizzazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, istituito dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, ai fini della definizione e del monitoraggio delle misure per garantire la sicurezza del confinamento di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche, nonché, laddove previsto, sentite le amministrazioni locali competenti;

b) prevedere che la concessione sia rilasciata a seguito di attività di indagine svolte, con oneri a carico dei richiedenti la concessione, in regime di autorizzazione al fine di valutare l'idoneità delle formazioni geologiche interessate, anche attraverso prove di iniezione;

c) prevedere misure per garantire la sicurezza del confinamento di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche, mediante studi, analisi e attività di monitoraggio certificati da istituti indipendenti, con oneri a carico dei titolari delle concessioni;

d) stabilire gli obblighi in fase di chiusura e post-chiusura dei siti, ivi inclusa la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 19 della citata direttiva 2009/31/CE, da parte dei concessionari e le modalità di trasferimento delle responsabilità alle autorità competenti;

e) stabilire adeguate garanzie tecniche, economiche e finanziarie a carico dei richiedenti le autorizzazioni e le concessioni per lo svolgimento delle attività di cattura, trasporto e stoccaggio di biossido di carbonio;

f) prevedere forme continue e trasparenti di informazione del pubblico sui dati ambientali relativi agli impianti di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, ivi comprese le infrastrutture di trasporto, dalle fasi di esplorazione fino alla fase di post-chiusura.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), è pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 1959, n. 87, S.O.

— La legge 26 aprile 1974, n. 170 (Disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, come modificata dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164), è pubblicata nella Gazz. Uff. 18 maggio 1974, n. 129.

— Il decreto legislativo n. 164 del 2000 è pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2000, n. 142.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificata dalla legge 8 febbraio 2005, n. 15, dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 122, è pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

— La legge n. 15 del 2005 è pubblicata nella Gazz. Uff. 21 febbraio 2005, n. 42.

— Il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 122, è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

— Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1996, n. 293, S.O.

— La direttiva 92/91/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 28 novembre 1992, n. L 348.

— La direttiva 92/104/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1992, n. L 404.

— Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1999, n. 75.

— La direttiva 96/92/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 gennaio 1997, n. L 27 - Entrata in vigore il 19 febbraio 1997.

— La direttiva n. 98/30/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204 - Entrata in vigore il 10 agosto 1998.

— Si riporta il testo dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144:

«Art. 41 *(Norme per il mercato del gas naturale)*. — 1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas naturale, con particolare riferimento all'attività di trasporto, stoccaggio e distribuzione, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per dare attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e ridefinire conseguentemente tutte le componenti rilevanti del sistema nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al servizio di pubblica utilità, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'apertura del mercato del gas naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel rispetto dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i relativi obblighi, l'universalità, la qualità e la sicurezza del medesimo, l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi;

b) prevedere che, in considerazione del crescente ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore grado di interconnessione al sistema europeo del gas, le opere infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

c) eliminare ogni disparità normativa tra i diversi operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui siano previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o altra approvazione per costruire o gestire impianti o infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e trattamenti non discriminatori alle imprese;

d) prevedere misure affinché nei piani e nei programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e di stoccaggio di gas sia salvaguardata la sicurezza degli approvvigionamenti, promossa la realizzazione di nuove infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo razionale delle infrastrutture esistenti;

e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del mercato, società separate, e in ogni caso tengano nella loro contabilità interna conti separati per le attività di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e conti consolidati per le attività non rientranti nel settore del gas, al fine di evitare discriminazioni o distorsioni della concorrenza;

f) garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas;

g) stabilire misure perché l'apertura del mercato nazionale del gas avvenga nel quadro dell'integrazione europea dei mercati sia per quanto riguarda la definizione dei criteri per i clienti idonei su base di consumo per località, sia per facilitare la transizione del settore italiano del gas ai nuovi assetti europei, sia per assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni di reciprocità con gli altri Stati membri dell'Unione europea, uguali condizioni di competizione sul mercato europeo del gas.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, è pubblicato nella Gazz. Uff. 16 agosto 2001, n. 189, S.O.

— Il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, è pubblicato nella Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25.

— La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120 sono pubblicati rispettivamente nella Gazz. Uff. 29 gennaio 1994, n. 23, S.O. e nella Gazz. Uff. 19 giugno 2002, n. 142, S.O.

— La direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, sono pubblicate rispettivamente nella nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275 - Entrata in vigore il 25 ottobre 2003 - e nella G.U.C.E. 10 ottobre 1996, n. L 257 - Entrata in vigore 30 ottobre 1996.

— La legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), è pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 2004, n. 215.

— Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), è pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2005, n. 93, S.O.

— Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, è pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2006, n. 140, S.O.

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

— Il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, è pubblicato nella G.U.U.E. 12 luglio 2006, n. L 190.

— La decisione della Commissione 2007/589/CE del 18 luglio 2007, è pubblicata nella G.U.U.E. 31 agosto 2007, n. L 229.

— Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, (Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia), è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 giugno 2007, n. 139.

— Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123:

«Art. 1 *(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'art. 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 117 della Costituzione;

b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come già indicati nell'art. 1, comma 2, e nell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento

(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa in materia ambientale;

c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:

1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;

2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i princìpi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;

d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese; previsione di forme di unificazione documentale;

e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;

f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:

1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;

2) determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;

3) previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale;

4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate;

5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;

6) previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali;

g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;

h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonché ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita e di norma paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'art. 117 della Costituzione, della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento;

l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i princìpi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;

n) definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi;

o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne;

p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione attraverso:

1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;

2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;

3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi princìpi di autonomia didattica e finanziaria;

q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;

r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici;

s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:

1) migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica;

2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;

t) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia;

u) rafforzare e garantire le tutele previste dall'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

v) introduzione dello strumento dell'interpello previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, relativamente a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta.

3. I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.

4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera *s)* del comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera *e)* del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera *l)* del comma 2, nonché gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.

5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

7. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera *p)*, numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

7-*bis*. Per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera *p)*, è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008.».

— Il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, è pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 2009, n. 180, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.:

«Art. 28 *(Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali)*. — 1. È istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

4. La denominazione "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: "Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)" e "Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)".

5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.

6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6-*bis*. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica.

8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma 7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

11. I componenti sono nominati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, provvedendovi, sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— La legge 23 luglio 2009, n. 99, è pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n. 176, S.O.

Note all'art. 1:

— La direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, è pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140.

— La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, è pubblicata nella G.U.C.E. 5 luglio 1985, n. L 175. Entrata in vigore il 3 luglio 1985.

— La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, è pubblicata nella G.U.C.E. 22 dicembre 2000, n. L 327. Entrata in vigore il 22 dicembre 2000.

— La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/80/CE, è pubblicata nella G.U.C.E. 27 novembre 2001, n. L 309. Entrata in vigore il 27 novembre 2001.

— La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/35/CE, è pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 143. Entrata in vigore il 30 aprile 2004.

— La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/12/CE, è pubblicata nella G.U.U.E. 27 aprile 2006, n. L 114. Entrata in vigore il 17 maggio 2006.

— La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/1/CE, è pubblicata nella G.U.U.E. 29 gennaio 2008, n. L 24.

— Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, vedere nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS), è stata ratificata con legge del 2 dicembre 1994, n. 689, pubblicata nella Gazz. Uff. 19 dicembre 1994, n. 295, S.O.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 183, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 183 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

(*omissis*).».

— Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216:

«Art. 3 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) attività di attuazione congiunta, di seguito JI: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'art. 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, o del Protocollo di Kyoto;

b) attività di meccanismo di sviluppo pulito, di seguito CDM: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'art. 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;

c) attività di progetto: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'art. 6 o dell'art. 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;

d) autorizzazione ad emettere gas a effetto serra: l'autorizzazione rilasciata a norma dell'art. 4;

d-*bis*) decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione: decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;

d-*ter*) elenco degli operatori aerei: elenco degli operatori aerei approvato con regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, e successivi aggiornamenti adottati ai sensi dell'art. 18-*bis*, paragrafo 3, lettera *b)*, della direttiva 2003/87/CE;

e) emissioni: il rilascio in atmosfera dei gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-*bis*, dei gas specificati in riferimento all'attività interessata;

e-*bis*) credito di emissione: unità di credito di emissione prodotte, commerciate e contabilizzate a norma del Protocollo di Kyoto. Dette unità comprendono le seguenti tipologie:

1) unità del monte-emissioni assegnato, di seguito AAU: un'unità di credito di emissione rilasciata ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo;

2) unità di rimozione delle emissioni, di seguito RMU: un'unità di credito di emissione rilasciata ai sensi degli articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo medesimo;

f) gas a effetto serra: i gas di cui all'allegato B;

g) gestore: persona che detiene o gestisce un impianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;

h) impianto: un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato A e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;

i) impianto termoelettrico: un impianto di produzione di energia elettrica, anche in combinazione con altri flussi energetici appartenente al settore termoelettrico così come definito nell'ambito del Piano nazionale di assegnazione;

l) Italian Carbon Fund: fondo di acquisto di crediti derivanti da attività di attuazione congiunta e derivanti da attività di meccanismo di sviluppo pulito istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia presso la Banca Mondiale;

m) nuove entrante: per il primo periodo di riferimento un impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato A, entrato in esercizio dal 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, dal 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato A, che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra a motivo di modifiche significative alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;

m-*bis*) operatore aereo: la persona che opera un aeromobile nel momento in cui viene esercitata una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-*bis*, o, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non identificata, il proprietario dell'aeromobile;

m-*ter*) operatore di trasporto aereo commerciale: un operatore aereo il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;

m-*quater*) operatore aereo amministrato dall'Italia: operatore aereo riportato nell'elenco degli operatori aerei per il quale è specificato che l'operatore aereo è amministrato dall'Italia;

n) persona: qualsiasi persona fisica o giuridica;

n-*bis*) piano di monitoraggio delle emissioni: documento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni rilasciate per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato A-*bis*;

n-*ter*) piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro": documento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-*bis*;

o) pubblico: una o più persone nonché le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;

p) quota di emissioni: il diritto ad emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente nel primo periodo di riferimento o nei periodi di riferimento successivi, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo;

p-*bis*) regolamento sui registri: regolamento (CE) 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni;

q) riduzione delle emissioni certificate: di seguito denominata CER, un'unità di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'art. 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

r) tonnellata di biossido di carbonio equivalente: una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO_2) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato B che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;

s) verificatore: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'art. 17 con la responsabilità di verificare le dichiarazioni del gestore e degli operatori aerei amministrati dall'Italia sui dati delle emissioni secondo quanto stabilito dall'art. 16;

t) parte inclusa nell'allegato I: una parte elencata nell'Allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, UNFCCC, che ha ratificato il Protocollo di Kyoto come indicato all'art. 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;

u) unità di riduzione delle emissioni: di seguito denominata ERU, un'unità di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'art. 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo.

2. Ai fini del presente decreto si intende altresì per:

a) autorità nazionale competente: l'autorità competente ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE di cui all'art. 3-*bis*;

a-*bis*);

a-*ter*);

b) direttiva 2003/87/CE: la direttiva 2003/87CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2004/101/CE e dalla direttiva 2008/101/CE (22);

c) direttiva 2004/101/CE: la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

c-*bis*) direttiva 2008/101/CE: la direttiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra;

d) entrata in esercizio: l'avvio o il riavvio dell'attività dell'impianto con rilascio in atmosfera di emissioni di gas a effetto serra anche in assetto di collaudo. Per gli impianti termoelettrici, l'entrata in esercizio corrisponde con la data di primo parallelo dell'impianto;

e) fonte: un punto o processo individualmente identificabile dell'impianto da cui sono emessi gas a effetto serra rientranti nel campo di applicazione del presente decreto;

f) impianto esistente: per il primo periodo di riferimento un impianto entrato in esercizio prima del 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, prima del 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra prima della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;

g) primo periodo di riferimento: il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005;

h) periodi di riferimento successivi: i quinquenni a partire dal 1° gennaio 2008;

i) PNA: Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di cui all'art. 10;

l) quantità di emissioni: quantità di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;

m) Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni: di seguito denominato "Registro", banche di dati in formato elettronico secondo quanto definito nell'art. 14;

m-*bis*) riserva speciale: quantità di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui all'art. 3-*quinquies*, comma 1.».

— Per i riferimenti alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, vedere nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti alla direttiva 2003/87/CE, vedere nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 3-*bis* del citato decreto legislativo n. 216 del 2006:

«Art.3-*bis (Autorità nazionale competente)*. — 1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'art. 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo.

2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

4. Il Comitato ha il compito di:

a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico;

c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui all'art. 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito della decisione di assegnazione;

e) calcolare e pubblicare la quantità totale e annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale è stata inoltrata la domanda alla Commissione a norma dell'art. 3-*quater*, comma 3;

f) definire le modalità di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui alle lettere *a)* e *c)*, nonché i criteri e le modalità con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione;

g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all'art. 4;

h) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'art. 7;

i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni e il Piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro" e loro aggiornamenti;

l) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate a titolo gratuito;

m) approvare ai sensi dell'art. 12-*bis* i raggruppamenti di impianti che svolgono un'attività elencata nell'allegato A;

n) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui all'art. 14;

o) accreditare i verificatori ed esercitare il controllo sulle loro attività ai sensi dell'art. 17;

p) definire i criteri di svolgimento delle attività di verifica e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto dall'allegato D e dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;

q) irrogare le sanzioni di cui all'art. 20 e rendere pubblici i nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni a norma dell'art. 15, comma 7 e 7-*bis*;

r) adottare eventuali disposizioni interpretative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato E, e di quanto previsto dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;

s) definire le modalità e le forme di presentazione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e della richiesta di aggiornamento di tale autorizzazione;

t) definire le modalità per la predisposizione e l'invio della dichiarazione di cui all'art. 15, commi 5 e 5-*bis*, sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato F;

u) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo quanto previsto dall'art. 15, commi 8 e 9;

v) predisporre e presentare ai Ministri competenti la relazione di cui all'art. 20-*bis*, comma 2, e alla Commissione europea la relazione di cui all'art. 23;

z) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso;

aa) definire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui all'art. 14;

bb) svolgere attività di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'art. 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto;

cc) stimare le emissioni rilasciate annualmente, anche ai fini della restituzione, nel caso di mancata trasmissione della comunicazione di cui all'art. 15, comma 5-*bis*, oppure di comunicazione incompleta ovvero ove il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3;

dd) emanare apposite disposizioni per il trattamento degli operatori aerei che interrompono l'attività conformemente a quanto stabilito dal regolamento sui registri.

5. Il Comitato propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare azioni volte a:

a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;

b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale;

c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e le strutture internazionali dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;

d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del Sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attività progettuali per lo svolgimento di attività di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attività funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;

f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;

g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.

6. Il Comitato è composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo.

7. Il Consiglio direttivo è composto da otto membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e due, con funzioni consultive, rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, lettera *bb)* ed al comma 5 il Consiglio direttivo è integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari esteri. Per l'espletamento dei compiti di cui al capo II il Consiglio direttivo è integrato da un membro nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni.

9. La Segreteria tecnica è composta da quindici membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed uno dal Gestore servizi elettrici, di seguito denominato: "GSE".

10. Le modalità di funzionamento del Comitato saranno definite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico; il regolamento dovrà assicurare la costante operatività e funzionalità del Comitato in relazione agli atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto.

11. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con proprie deliberazioni, assunte a maggioranza dei componenti, di cui viene data adeguata informazione ai soggetti interessati. Sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le deliberazioni inerenti:

a) il Piano nazionale di cui alla lettera *a)* del comma 4, da sottoporre alla consultazione del pubblico;

b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera *b)* del comma 4 notificato alla Commissione europea;

c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera *c)* del comma 4 da sottoporre alla consultazione del pubblico;

d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera *c)* del comma 4 approvata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico;

e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere *r)*, *s)* e *t)* del comma 4;

f) la relazione di cui al comma 3.

12. I membri del Comitato non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente designante ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto.

13. Il Comitato può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali maggiormente interessati.

14. Per le attività di cui al comma 5, il Consiglio direttivo si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:

a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attività svolta.

15. La partecipazione al Comitato per l'espletamento di attività non riconducibili a quelle di cui all'art. 26, comma 1, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 13 non spetta alcun emolumento, compenso, né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 5:

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), è pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222.

Note all'art. 6:

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), è pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 334 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O.:

«Art. 334 *(Parere dell'autorità militare per talune opere e lavori)*. — 1. È richiesto il parere del Comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonché per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari, im-

pianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di oli minerali, oleodotti, metanodotti, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute.

2. Il parere è espresso nel termine di novanta giorni. Se il Comandante territoriale non si pronuncia entro il predetto termine, la mancata pronuncia equivale a parere favorevole.».

— Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 152 del 2006, vedere nelle note alle premesse.

— L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), è pubblicata nella Gazz. Uff. 8 maggio 2003, n. 105, S.O.

Note all'art. 8:

— Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 152 del 2006, vedere nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per i riferimenti al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, vedere nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Per i riferimenti alla citata legge n. 241 del 1990, vedere nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 152 del 2006, vedere nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, vedere nelle note all'art. 6.

Note all'art. 12:

— Per i riferimenti al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, vedere note alle premesse.

Note all'art. 16:

— Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, vedere nelle note all'art. 6.

— Per i riferimenti alla citata legge n. 241 del 1990, vedere nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 152 del 2006, vedere nelle note alle premesse.

Note all'art. 17:

— Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 216 del 2006, vedere nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 304, comma 1, e 305, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 304 *(Azione di prevenzione)*. — 1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.

(*Omissis*).

Art. 305 *(Ripristino ambientale)*. — 1. Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità di cui all'art. 304, con gli effetti ivi previsti, e, se del caso, alle altre autorità dello Stato competenti, comunque interessate. L'operatore ha inoltre l'obbligo di adottare immediatamente:

a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare;

b) le necessarie misure di ripristino di cui all'art. 306.

(*Omissis*).».

Note all'art. 19:

— Si riporta l'art. 13 del citato decreto legislativo n. 216 del 2006:

«Art. 13 *(Monitoraggio delle emissioni)*. — 1. Il gestore di un impianto è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute sia nell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dal Comitato ai sensi dell'art. 4 sia nelle disposizioni di attuazione della decisione sul monitoraggio e rendicontazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono elaborate dal Comitato sulla base dei principi di cui all'allegato E e di quanto stabilito nella decisione sul monitoraggio e rendicontazione.

3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia effettua il monitoraggio delle emissioni rilasciate dall'aeromobile che opera, secondo la decisione sul monitoraggio e rendicontazione e conformemente al Piano di monitoraggio delle emissioni, dal momento della sua approvazione da parte del Comitato.

4. L'operatore aereo amministrato dall'Italia aggiorna il Piano di monitoraggio delle emissioni di cui al comma 3, in caso di modifica del sistema di monitoraggio e comunque, a partire dal 2013, almeno tre mesi prima dell'avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas ad effetto serra.

5. Le modalità di trasmissione dell'aggiornamento di cui al comma 4 ai fini dell'approvazione da parte del Comitato, sono stabilite con delibera del Comitato medesimo.».

Note all'art. 21:

— Per i riferimenti al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, vedere nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 624 del 1996, vedere nelle note alle premesse.

— Si riportano gli articoli 22, 23 e 24 della citata legge n. 241 del 1990:

«Art. 22 *(Definizioni e princìpi in materia di accesso)*. — 1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Art. 23 *(Àmbito di applicazione del diritto di accesso)*. — 1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'art. 24.

Art. 24 *(Esclusione dal diritto di accesso)*. — 1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'àmbito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.».

Note all'art. 23:

— Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 216 del 2006, vedere nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 152 del 2006, vedere nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 305, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, vedere nelle note all'art. 17.

Note all'art. 24:

— Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 216 del 2006, vedere nelle note alle premesse.

— Per il testo degli articoli 304, comma 1, e 305, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, vedere nelle note all'art. 17.

Note all'art. 25:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 348 del 1982 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici):

«Art. 1. — In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:

a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;

c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.».

— Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 216 del 2006, vedere nelle note alle premesse.

Note all'art. 27:

— Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge n. 96 del 2010:

«Art. 4 *(Oneri relativi a prestazioni e a controlli)*. — 1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi 2 e 2-*bis*, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.».

Note all'art. 33:

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

Note all'art. 35:

— Per i riferimenti al testo del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, modificato dal presente decreto, vedere nelle note alle premesse.

11G0207

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2011, n. **163**.

Individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 166, concernente regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 2000;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in data 12 gennaio 2010, recante approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 2010;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 19 maggio 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2011;

Sulla proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento o altro atto finale di competenza dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nella tabella A allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono elencati i procedimenti amministrativi di competenza dell'Istat i cui termini di conclusione sono superiori ai novanta giorni.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 giugno 2011

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro
per la semplificazione normativa
CALDEROLI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 18, foglio n. 26

TABELLA A
TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI SUPERIORI A 90 GIORNI

Procedimento	Riferimenti normativi	Ufficio competente	Termini di conclusione dei provvedimenti (giorni)
Concorso pubblico/Progressioni interne: esclusione per difetto dei requisiti formali	D.P.R. n. 487/1994 e d. lgs. N. 165/2001	ATG/A Ufficio Programmazione, assunzioni a tempo indeterminato, progressioni e mobilità	180
Concorso pubblico per contratto a tempo determinato: esclusione per difetto dei requisiti formali	DPR 9 maggio 1994, n. 487, art. 3, d.lgs. n. 165/2001 Legge n. 241/90	ATG/B Ufficio Assunzioni a tempo determinato e altre forme flessibili di lavoro	180
Esecuzione di sentenze di primo o secondo grado e di sentenze passate in giudicato *(in caso di sentenze emesse a conclusione di ricorsi cumulativi proposti da più dipendenti)*	Art. 282 c.p.c. (sentenza di 1° grado) Art. 337 c.p.c. (sentenza di 2° grado)	ATG/C Ufficio Trattamento giuridico e archivio del personale	120
Certificazione per il trattamento di pensione	Circolari INPDAP 2004 e 2005	EPL/B Ufficio trattamento	120

Procedimento	**Riferimenti normativi**	**Ufficio competente**	**Termini di conclusione dei provvedimenti (giorni)**
		pensionistico previdenziale	
Riscatti, ricongiunzioni e computi ai fini pensionistici: trasmissione all'INPDAP dei dati giuridici ed economici (mod. PA04)	Circolari INPDAP	EPL/B Ufficio trattamento pensionistico previdenziale	120

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della legge 23 agosto1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.".

— Si riporta il testo vigente dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

"Art. 2 (*Conclusione del procedimento*). — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.".

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 409) è pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1989 n. 222.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 (Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica) è pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2010, n. 235.

— Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69) è pubblicato nella Gazz. Uff. 1° aprile 2010, n. 76, S.O.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 2 della citata legge n. 241 del 1990, si veda nelle note alle premesse.

11G0204

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 settembre 2011.

Adozione del Piano antincendi boschivi del Parco Nazionale del Pollino.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito "piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato", che andrà a costituire una sezione del piano regionale;

Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Protezione Civile recante le Linee Guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Visto lo Schema di Piano AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle aree naturali protette statali - Parchi nazionali - 2002, predisposto dal Ministero dell'ambiente recante le linee guida per la redazione dei piani AIB per i Parchi Nazionali;

Vista la nota Prot. n. 4327/07 del 09.07.2007 dell'Ente Parco Nazionale del Pollino con cui viene trasmesso alla Direzione Protezione Natura il piano AIB pluriennale 2007-2011 approvato dallo stesso Ente Parco con deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 9 luglio 2007;

Visto il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2007-2011 predisposto ed approvato dall'Ente Parco Nazionale del Pollino ed il relativo aggiornamento annuale 2011;

Vista la nota Prot. 5334/V del 17.12.2007 del Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato Generale - Divisione 3ª contenente il parere favorevole per il suddetto piano AIB, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 353/2000;

Vista la nota prot. DPN-2008-0005496 del 03/03/2008 con la quale la Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare inoltra il piano AIB relativo al Parco Nazionale del Pollino e chiede alla Regione Basilicata l'intesa per l'inserimento di detto piano AIB nel piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 353/2000;

Vista la nota prot. DPN-2008-0005495 del 03/03/2008 con la quale la Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare inoltra il piano AIB relativo al Parco Nazionale del Pollino e chiede alla Regione Calabria l'intesa per l'inserimento di detto piano AIB nel piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 353/2000;

Vista la nota di intesa Prot. n. 0115221 /75AD del 07/07/2011 della Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, con la quale si comunica il recepimento e l'avvenuta intesa sul Piano AIB 2007-2011 del Parco Nazionale del Pollino con l'aggiornamento annuale 2011 al piano stesso, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 353/2000;

Vista la nota di intesa Prot. n. 13225 del 27/02/2009 della Regione Calabria - Dipartimento N. 6 - Agricoltura, Foreste e Forestazione, con la quale si comunica l'inserimento del Piano AIB 2007-2011 del Parco Nazionale del Pollino nel Piano AIB regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 353/2000;

Decreta:

Articolo unico

Viene adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000 n. 353, il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (Piano *AIB)*, con validità 2007-2011, predisposto dal Parco Nazionale del Pollino, ricadente nel territorio della Regione Basilicata e della Regione Calabria.

Roma, 15 settembre 2011

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

11A12904

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 settembre 2011.

Modifiche al decreto 29 luglio 2011 di attuazione della convenzione MEF - Banca d'Italia per la gestione del conto disponibilità e dei conti a esso assimilati (art. 47, legge 196/2009).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito "Testo unico"), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, come modificato dall'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (di seguito "Legge di contabilità e finanza pubblica");

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "Ministero") e la Banca d'Italia (di seguito "Banca") in data 22 marzo 2011, ai sensi del citato articolo 5, comma 5, del Testo unico (di seguito "Convenzione");

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 19080 del 29 luglio 2011, che dà attuazione alla Convenzione e autorizza lo svolgimento di una fase di sperimentazione della nuova operatività (di seguito "Decreto");

Tenuto conto dello straordinario contesto di mercato, che impone ulteriore prudenza nella gestione della liquidità e nella valutazione dei livelli di rischio ed onerosità delle operazioni del Ministero sul mercato monetario;

Tenuto conto delle criticità tecniche ed operative emerse nel corso della citata fase di sperimentazione, anche in relazione al suddetto contesto di mercato;

Tenuto conto che il quadro regolamentare di cui all'articolo 47, commi 1 e 5, della Legge di contabilità e finanza pubblica è in fase di completamento;

Considerata l'opportunità di verificare l'efficacia delle disposizioni definite in attuazione dell'articolo 46 della Legge di contabilità e finanza pubblica, come modificato dall'articolo 22 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011;

Considerato che l'entrata in vigore della Convenzione dipende anche dall'esito del citato periodo di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della stessa Convenzione;

Sentito il parere della Banca;

Decreta:

Art. 1.

Durata del periodo di sperimentazione ed entrata in vigore della Convenzione

1. La fase di sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto è estesa fino al giorno 29 novembre 2011.

2. L'entrata in vigore della Convenzione, stabilita all'articolo 3, comma 1, del decreto è posticipata a tutti gli effetti al 30 novembre 2011.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo 1, restano valide le disposizioni del Decreto.

2. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2011

Il Ministro: TREMONTI

11A13066

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 settembre 2011.

Proroga dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate e aventi scadenza entro il 30 novembre 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art.4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'art. 6, comma 4 e l'art. 13, comma 1; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi regolamenti di modifica dei relativi allegati tecnici, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo Regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visto il Regolamento (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche, per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate;

Visto il Regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive;

Visto il Regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari;

Visto il Regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari;

Visti i decreti con i quali alcuni prodotti fitosanitari sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, articoli 5, come modificato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e 8, comma 1;

Visti in particolare i decreti che fissano la scadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di alcuni prodotti fitosanitari entro il 30 novembre 2011;

Visti i decreti ministeriali di recepimento delle direttive della Commissione relativi all'iscrizione di sostanze attive figuranti nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 a conclusione della loro valutazione comunitaria ora considerate approvate ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009 come disposto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e successive modifiche;

Considerato che le suddette direttive di iscrizione e i relativi decreti di recepimento definiscono specifiche modalità e scadenze di attuazione per gli adeguamenti dei prodotti fitosanitari alle condizioni di iscrizione delle sostanze attive componenti, nonché condizioni e decorrenza della revoca dei prodotti per i quali non sono state presentate, secondo le scadenze prefissate, le relative istanze di adeguamento e le documentazioni previste;

Considerato che sono attualmente in corso di emanazione i provvedimenti di ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari conformi alle condizioni di approvazione delle sostanze attive componenti e che si rende necessario assicurare nel contempo la continuità delle relative autorizzazioni al commercio e all'impiego;

Ritenuto di prorogare al 30 giugno 2012 l'efficacia delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati con scadenza precedentemente fissata entro il 30 novembre 2011, contenenti sostanze attive approvate a livello comunitario, per i quali:

si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive di cui all'allegato al Regolamento (UE) 544/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 giugno 2011;

sono state presentate le istanze di adeguamento alle condizioni di approvazione delle sostanze attive componenti e per i quali sono tutt'ora in corso le previste verifiche di rispondenza o la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato al Regolamento (UE) n. 546/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011 sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato al regolamento (UE) n. 545/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011;

Decreta:

Sono prorogate al 30 giugno 2012 le autorizzazioni all'immissione al commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati con scadenza precedentemente fissata entro il 30 novembre 2011, contenenti sostanze attive approvate a livello comunitario, per i quali:

si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive di cui all'allegato al Regolamento (UE) 544/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 giugno 2011;

sono state presentate le istanze di adeguamento alle condizioni di approvazione delle sostanze attive componenti e per i quali sono tuttora in corso le previste verifiche di rispondenza o la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato al Regolamento (UE) n. 546/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011 sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato al regolamento (UE) n. 545/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011;

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate.

Roma, 8 settembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

11A12614

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 settembre 2011.

Rideterminazione delle tariffe di facchinaggio nella provincia di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le attività di facchinaggio;

Vista la lettera circolare del Ministero del lavoro n. 25157/70 del 2 febbraio 1995, inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Visto il decreto direttoriale n. 7/08 del 22 febbraio 2008, con il quale si è provveduto a fissare le tariffe provinciali di facchinaggio attualmente in vigore, e ritenuto necessario procedere alla loro rideterminazione;

Sentito nell'incontro del 27 giugno 2011 l'Osservatorio provinciale sulla cooperazione cui partecipano le istituzioni pubbliche e le organizzazioni sociali operanti nello specifico settore, e tenuto conto degli orientamenti emersi in detta riunione;

Considerato che le riforme introdotte nel settore della cooperazione con la legge n. 142/2001 e il decreto legislativo n. 6/2003, hanno, tra l'altro, equiparato il trattamento retributivo, previdenziale ed assicurativo del lavoro associato a quello del lavoro dipendente con conseguente incremento degli oneri diretti ed indiretti;

Considerati gli indicatori economici quali il tasso d'inflazione, l'incremento del costo previdenziale del lavoro e l'aumento retributivo nel settore autotrasporto e spedizioni merci (relativamente all'operaio facchino di 5° livello).

Decreta:

L'incremento delle tariffe per lavori di facchinaggio, rispetto a quelle in vigore, nella misura del 0,3% a partire dal 1° ottobre 2011 fino al 31 dicembre 2011, e del 3,20% dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

Le nuove tariffe risultano, pertanto, determinate come da allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto, che viene contestualmente trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* per la sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni.

Nei due casi i termini decorrono comunque dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Padova, 9 settembre 2011

Il direttore provinciale: PARRELLA

ALLEGATO

TARIFFE DI FACCHINAGGIO IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2011 AL 31 DICEMBRE 2011

LAVORI IN ECONOMIA:

- tariffa oraria ordinaria	€	17,25
- tariffa oraria lavoro notturno (occasionalmente prestato di notte o in prosecuzione di attività diurna) maggiorazione 50%	€	25,88
- tariffa oraria lavoro notturno in turni non avvicendati (prestazioni eseguite con carattere di continuità in turno dalle ore 22.00 alle ore 6.00) magg.25%	€	21,56
- tariffa oraria nel giorno di sabato – maggiorazione 40%	€	24,15
- tariffa oraria lavoro festivo – maggiorazione 75%	€	30,19
- tariffa oraria lavori in frigorifero (carico e scarico):		
temperatura fino a –11°	€	17,25
temperatura oltre –11°	€	24,15

LAVORI A COTTIMO: (operazioni di carico e scarico)

MERCI CHE NON OLTREPASSANO IL QUINTALE:			
- Imballate o insaccate fino a 50 Kg	al q.le	€	1,425
- Imballate o insaccate da 51 Kg a 100 Kg	al q.le	€	1,185
- Alla rinfusa	al q.le	€	1,487
- Insaccatura e legatura	al q.le	€	0,796
- Travasatura	al q.le	€	0,588
- Pesatura	al q.le	€	0,405
- Vuotatura	al q.le	€	0,216
- Farina di ossa di pesce	al q.le	€	1,484
- Tabacco in fusti	al q.le	€	3,101

1,490

VINO2,270 – OLIO – LIQUORI, ecc.

- In fusti fino a 5 quintali	al q.le	€	1,490
- In fusti da 5 quintali a 8 quintali	al q.le	€	2,270
- In serbatoi o cisterne con pompa a mano	al q.le	€	1,993
- In fiaschi sciolti	al q.le	€	2,841
- In damigiane	al q.le	€	1,972
- Pesatura fusti e damigiane	al q.le	€	0,618

COMBUSTIBILI SOLIDI:

- Carbone vegetale in sacchi	al q.le	€	1,877
- Insaccatura e legatura carbone vegetale	al q.le	€	1,531
- Carbone vegetale, coke, mattonelle, antracite, lignite alla rinfusa da vagone a veicolo e viceversa	al q.le	€	3,262
- Insaccatura e legatura coke, mattonelle, ecc.	al q.le	€	0,984
- Legna da ardere comune (sbreghe)	al q.le	€	1,304
- Pesatura	al q.le	€	0,496
- Vuotatura	al q.le	€	0,381

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI:

- Frutta, legumi, verdura, agrumi, patate, cipolle, arachidi (carico)	al q.le	€	1,754
- Scarico	al q.le	€	1,440
- Scarico alla rinfusa	al q.le	€	2,454
- Scarico uva pigiata in cantina per castellata	al q.le	€	25,090
- Stivaggio, distivaggio merci imballate e alla rinfusa	al q.le	€	0,703

MATERIALE EDILE:

- Calce in zolle	al q.le	€	4,065
- Calce cemento e gesso in sacchi	al q.le	€	1,041
- Eternit	al q.le	€	3,089
- Ghiaia, sabbia, mattoni comuni, arelle per soffitti, forati, tegole, mattonelle	al q.le	€	1,484

LEGNA DA OPERA:

- Tavole e travetti	al q.le	€	1,972
- Travi e tronchi fino a 2 quintali	al q.le	€	2,454
- Travi e tronchi oltre 2 quintali	da convenirsi		
- Compensati, radica, ecc.	al q.le	€	1,496

PRODOTTI CHIMICI:

- Calcidro, soda caustica, calciocianamide, zolfo in sacchi fino a 50 Kg	al q.le	€	1,971
- Pennelli, conc.chimici in sacchi – esclusa calciocianamide	al q.le	€	1,442
- Materie prime per fabbricazione materie plastiche	al q.le	€	1,463

3,471

MERCI VARIE:

- Canne, pali, piante vive in fasci	al q.le	€	3,471
- Carta in risme e carbone in pacchi	al q.le	€	1,972
- Carta da stampa in rotoli, in pacchi	al q.le	€	2,454
- Catrami in pani	al q.le	€	1,972
- Cuoio in balle	al q.le	€	2,934
- Ferro, verghe in fasci, putrelles fino al quintale	al q.le	€	1,546
- Filo di ferro a rotoli, filo spinato, chiodi in pacchi	al q.le	€	2,040
- Fieno e paglia in balle pressate	al q.le	€	2,165
- Gomma alla rinfusa	al q.le	€	3,941
- Lamiere fino al quintale	al q.le	€	3,431
- Lamiere a verghe oltre il quintale	da convenirsi		
- Macchinari alla rinfusa	da convenirsi		
- Marmi in lastre fino al quintale	al q.le	€	3,053
- Marmi in lastre oltre il quintale	da convenirsi		
- Oli combustibili, lubrificanti, combustibili in casse	al q.le	€	1,972
- Pasta in sacchi	al q.le	€	1,375

- Pelli fresche e salate	al q.le	€	2,454
- Radiatori per riscaldamento	al q.le	€	2,165
- Rottami in ferro	al q.le	€	2,048
- Stracci, carta da macero, crine in balle o pressate	al q.le	€	3,239
- Stracci alla rinfusa	al q.le	€	3,941
- Vetro in casse oltre il quintale	al q.le	€	3,239
- Stoccafisso	al q.le	€	1,856
- Panettoni e prodotti similari	al q.le	€	3,094

LAVORI IN FRIGORIFERO:

- Scarico, carico: media temperatura da + 11° a – 11° al quintale	al q.le	€	2,722
bassa temperatura oltre – 11°	al q.le	€	3,699
- Pesatura	al q.le	€	0,866
- Massa interna	al q.le	€	2,264

ELETTRODOMESTICI:

- Frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, televisori, cucine a gas o combustibile	al pezzo	€	3,406
- Apparecchi radio	al pezzo	€	1,638
- Scaldabagni	al pezzo	€	1,963
- Computers	al pezzo	€	4,330

CAMBI DI CASA: (traslochi)

- Piano terra o rialzato	all'ora	€	21,897
- Primo piano	all'ora	€	23,185
- Secondo piano	all'ora	€	25,252
- Terzo piano	all'ora	€	26,011
- Quarto piano	all'ora	€	24,050
- Quinto piano	all'ora	€	29,664
- Sesto piano	all'ora	€	30,960
- Settimo piano	all'ora	€	32,782
- Dall'ottavo piano in su	da convenirsi		

FACCHINAGGIO DEL GRANO:

- Entrata magazzini alla rinfusa	al q.le	€	0,357
- Uscita magazzini alla rinfusa	al q.le	€	0,394
- Entrata magazzini a sacco	al q.le	€	0,353
- Uscita magazzini a sacco	al q.le	€	0,430

OPERAZIONE VARIE:

- Copertura e legatura carri ferroviari	cadauno	€	14,468
- Stivaggio e di stivaggio merci su veicoli, automezzi	al q.le	€	0,479
- Il percorso è compreso entro i 20 metri			
- Da 20 metri e 30 metri – maggiorazione in più	al q.le	€	0,491
- Oltre i 30 metri maggiorazione in più	da convenirsi		
- Per ogni gradino sia in salita che in discesa maggiorazione in più	al q.le	€	0,049

LAVORI IN ECONOMIA:

- tariffa oraria ordinaria	€	17,75
- tariffa oraria lavoro notturno (occasionalmente prestato di notte o in prosecuzione di attività diurna) maggiorazione 50%	€	26,63
- tariffa oraria lavoro notturno in turni non avvicendati (prestazioni eseguite con carattere di continuità in turno dalle ore 22.00 alle ore 6.00) magg.25%	€	22,19
- tariffa oraria nel giorno di sabato – maggiorazione 40%	€	24,85
- tariffa oraria lavoro festivo – maggiorazione 75%	€	31,06
- tariffa oraria lavori in frigorifero (carico e scarico):		
temperatura fino a –11°	€	17,75
temperatura oltre –11°	€	24,85

LAVORI A COTTIMO: (operazioni di carico e scarico)

MERCI CHE NON OLTREPASSANO IL QUINTALE:			
- Imballate o insaccate fino a 50 Kg	al q.le	€	1,466
- Imballate o insaccate da 51 Kg a 100 Kg	al q.le	€	1,219
- Alla rinfusa	al q.le	€	1,530
- Insaccatura e legatura	al q.le	€	0,819
- Travasatura	al q.le	€	0,605
- Pesatura	al q.le	€	0,417
- Vuotatura	al q.le	€	0,222
- Farina di ossa di pesce	al q.le	€	1,527
- Tabacco in fusti	al q.le	€	3,191

VINO – OLIO – LIQUORI, ecc.

- In fusti fino a 5 quintali	al q.le	€	1,534
- In fusti da 5 quintali a 8 quintali	al q.le	€	2,335
- In serbatoi o cisterne con pompa a mano	al q.le	€	2,051
- In fiaschi sciolti	al q.le	€	2,924
- In damigiane	al q.le	€	2,029
- Pesatura fusti e damigiane	al q.le	€	0,636

COMBUSTIBILI SOLIDI:

- Carbone vegetale in sacchi	al q.le	€	1,931
- Insaccatura e legatura carbone vegetale	al q.le	€	1,575
- Carbone vegetale, coke, mattonelle, antracite, lignite alla rinfusa da vagone a veicolo e viceversa	al q.le	€	3,356
- Insaccatura e legatura coke, mattonelle, ecc.	al q.le	€	1,012
- Legna da ardere comune (sbreghe)	al q.le	€	1,342
- Pesatura	al q.le	€	0,511
- Vuotatura	al q.le	€	0,392

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI:

- Frutta, legumi, verdura, agrumi, patate, cipolle, arachidi (carico)	al q.le	€	1,805
- Scarico	al q.le	€	1,482
- Scarico alla rinfusa	al q.le	€	2,525
- Scarico uva pigiata in cantina per castellata	al q.le	€	25,815
- Stivaggio, distivaggio merci imballate e alla rinfusa	al q.le	€	0,723

MATERIALE EDILE:

- Calce in zolle	al q.le	€	4,183
- Calce cemento e gesso in sacchi	al q.le	€	1,071
- Eternit	al q.le	€	3,179
- Ghiaia, sabbia, mattoni comuni, arelle per soffitti, forati, tegole, mattonelle	al q.le	€	1,527

LEGNA DA OPERA:

- Tavole e travetti	al q.le	€	2,029
- Travi e tronchi fino a 2 quintali	al q.le	€	2,525
- Travi e tronchi oltre 2 quintali			da convenirsi
- Compensati, radica, ecc.	al q.le	€	1,540

PRODOTTI CHIMICI:

- Calcidro, soda caustica, calciocianamide, zolfo in sacchi fino a 50 Kg	al q.le	€	2,028
- Pennelli, conc.chimici in sacchi – esclusa calciocianamide	al q.le	€	1,484
- Materie prime per fabbricazione materie plastiche	al q.le	€	1,506

MERCI VARIE:

- Canne, pali, piante vive in fasci	al q.le	€	3,572
- Carta in risme e carbone in pacchi	al q.le	€	2,029
- Carta da stampa in rotoli, in pacchi	al q.le	€	2,525
- Catrami in pani	al q.le	€	2,029
- Cuoio in balle	al q.le	€	3,019
- Ferro, verghe in fasci, putrelles fino al quintale	al q.le	€	1,590
- Filo di ferro a rotoli, filo spinato, chiodi in pacchi	al q.le	€	2,099
- Fieno e paglia in balle pressate	al q.le	€	2,228
- Gomma alla rinfusa	al q.le	€	4,055
- Lamiere fino al quintale	al q.le	€	3,530
- Lamiere a verghe oltre il quintale			da convenirsi
- Macchinari alla rinfusa			da convenirsi
- Marmi in lastre fino al quintale	al q.le	€	3,141
- Marmi in lastre oltre il quintale			da convenirsi
- Oli combustibili, lubrificanti, combustibili in casse	al q.le	€	2,029
- Pasta in sacchi	al q.le	€	1,415

- Pelli fresche e salate	al q.le	€	2,525
- Radiatori per riscaldamento	al q.le	€	2,228
- Rottami in ferro	al q.le	€	2,107
- Stracci, carta da macero, crine in balle o pressate	al q.le	€	3,332
- Stracci alla rinfusa	al q.le	€	4,055
- Vetro in casse oltre il quintale	al q.le	€	3,332
- Stoccafisso	al q.le	€	1,909
- Panettoni e prodotti similari	al q.le	€	3,184

LAVORI IN FRIGORIFERO:

- Scarico, carico: media temperatura da + 11° a – 11° al quintale	al q.le	€	2,801
bassa temperatura oltre – 11°	al q.le	€	3,806
- Pesatura	al q.le	€	0,891
- Massa interna	al q.le	€	2,329

ELETTRODOMESTICI:

- Frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, televisori, cucine a gas o combustibile	al pezzo	€	3,505
- Apparecchi radio	al pezzo	€	1,685
- Scaldabagni	al pezzo	€	2,020
- Computers	al pezzo	€	4,455

CAMBI DI CASA: (traslochi)

- Piano terra o rialzato	all'ora	€	22,531
- Primo piano	all'ora	€	23,856
- Secondo piano	all'ora	€	25,982
- Terzo piano	all'ora	€	26,763
- Quarto piano	all'ora	€	24,745
- Quinto piano	all'ora	€	30,521
- Sesto piano	all'ora	€	31,855
- Settimo piano	all'ora	€	33,730
- Dall'ottavo piano in su	da convenirsi		

FACCHINAGGIO DEL GRANO:

- Entrata magazzini alla rinfusa	al q.le	€	0,367
- Uscita magazzini alla rinfusa	al q.le	€	0,406
- Entrata magazzini a sacco	al q.le	€	0,363
- Uscita magazzini a sacco	al q.le	€	0,443

OPERAZIONE VARIE:

- Copertura e legatura carri ferroviari	cadauno	€	15,071
- Stivaggio e di stivaggio merci su veicoli, automezzi	al q.le	€	0,493
- Il percorso è compreso entro i 20 metri			
- Da 20 metri e 30 metri – maggiorazione in più	al q.le	€	0,506
- Oltre i 30 metri maggiorazione in più	da convenirsi		
- Per ogni gradino sia in salita che in discesa maggiorazione in più	al q.le	€	0,051

11A12770

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 settembre 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Colli di Conegliano" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini DOC Colli di Conegliano per il tramite della Regione Veneto, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano»;

Visto il parere favorevole della Regione Veneto sull'istanza di cui sopra;

Vista la documentazione relativa all'istruttoria svolta per l'accertamento del particolare pregio del vino sopra indicato;

Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformità al parere espresso dal citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» già denominazione di origine controllata riconosciuta con decreto ministeriale 3 agosto 1993.

2. È approvato, nel testo annesso al presente decreto, il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano».

3. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano», è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011-2012.

4. La denominazione di origine controllata «Colli di Conegliano», di cui al disciplinare approvato con decreto ministeriale 3 agosto 1993 e successive modifiche, deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano», provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DO in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

2. In deroga alle disposizioni di cui a precedente art. 1, comma 3, la denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano», può essere utilizzata per designare e presentare i vini della corrispondente DOC di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1993, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, purché le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata e garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.

3. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o i quantitativi di vino atti a divenire a denominazione di origine controllata «Colli di Conegliano», ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 3 agosto 1993, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto, trovansi già confezionati o in corso di confezionamento, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la denominazione di origine controllata a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata e garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.

Art. 4.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano», sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2011

Il Capo dipartimento: ALONZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «COLLI DI CONEGLIANO»Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

bianco;

rosso, anche in versione riserva;

Refrontolo, anche in versione passito; Torchiato di Fregona.

Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» senza altra qualificazione è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti unicamente dai vitigni delle seguenti varietà presenti nei vigneti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni:

Manzoni bianco (I. M. 6.0.13): min. 30%;

Pinot Bianco e/o Chardonnay: min. 30%;

possono concorrere, inoltre, le uve della varietà Sauvignon e/o Riesling (Riesling renano) nella misura massima del 10%;

La denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» accompagnata obbligatoriamente dalla specificazione tipologica «rosso» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti unicamente dai vitigni delle seguenti varietà presenti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni:

Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Marzemino e Merlot in misura non inferiore al 10% per ciascuna varietà. Il Merlot non può superare in ogni caso il limite massimo del 40%; - possono concorrere inoltre, nella misura massima del 20 % le uve della varietà Incrocio Manzoni 2.15 e/o Refosco p.r.;

La denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» Refrontolo è riservata al vino rosso e rosso passito ottenuto con le uve provenienti dai vitigni delle seguenti varietà presenti nei vigneti in ambito aziendale, nelle seguenti proporzioni, e ubicati all'interno del territorio di cui al successivo art. 3, lettera *B)*:

Marzemino minimo 95%;

possono concorrere, inoltre, nella misura massima del 5% le uve provenienti da vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella provincia di Treviso iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2011.

La denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» Torchiato di Fregona è riservata al vino passito bianco ottenuto con le uve provenienti dai vitigni delle seguenti varietà presenti nei vigneti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni e ubicati all'interno del territorio di cui al successivo art. 3, lettera *b)*:

Glera, minimo 30%;

Verdiso, minimo 20%;

Boschera, minimo 25%;

possono concorrere, inoltre, nella misura massima del 15% le uve provenienti da vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso, come sopra identificati.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

A) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano», tipologie bianco e rosso, comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni della provincia di Treviso:

Conegliano, Susegana, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Miane, Follina, Cison di Valmarino, Revine Lago, Tarzo, Vittorio Veneto, Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore, Cordignano, Colle Umberto, San Fior, San Vendemiano, e Vidor.

Tale zona è così delimitata:

si prende come punto di partenza per la delimitazione dei confini il centro storico di Conegliano, da qui, percorrendo la provinciale si raggiunge località Ferrera e ci si inserisce sulla strada statale n. 13 Pontebbana. Superata Susegana, verso ovest, il confine devia lungo la strada che porta a Col fosco, chimata anche strada della Barca. Da Col fosco, seguendo la strada Mercatelli che passa per la località Mine, il confine procede fino al bivio per Falzè, per piegare e raggiungere Pieve di Soligo lungo la vecchia strada (Ponte della Priula - Pieve di Soligo) che fa capo a via Chisini. Attraversato il centro urbano, il confine seguendo la via Schiatti giunge quindi a Soligo dove devia a sinistra e segue la strada provinciale Soligo-Ponte di Vidor. Dal centro di Vidor, prosegue lungo la strada che porta, attraverso Villa Vergerio (quota 150) in località Abbazia; Da qui prende il confine comunale tra Vidor e Pederobba, seguendolo in direzione nord. Prosegue quindi lungo il confine comunale tra Vidor e Valdobbiadene e, successivamente, lungo il confme comunale tra Farra di Soligo e Valdobbiadene, finché incrocia il confine comunale tra Miane e Valdobbiadene che segue fino a incrociare la curva di livello a quota 500 al di sopra dell'abitato di Combai. Si segue detta linea di livello verso est, fino all'altezza Tragol de Rava in comune di Vittorio Veneto. Da qui il confine attraversa, con una linea retta in direzione sud-est, la valle sino in località Pradal Alto sempre in comune di Vittorio Veneto, dove si reincontra la linea di livello di quota 500 e passando a nord del comune di Fregona e Sarmede ci si congiunge a quota 608, con il confine della provincia di Pordenone in località Valbona. Si segue in direzione sud detto confine provinciale fino a incrociare la strada che porta al centro di Villa di Villa attraverso quota 54 e Borgo di Sotto. Da Villa di Villa il limite di confine prosegue in direzione ovest passando sotto Villa Belvedere C. Martinetti e seguendo la carrareccia giunge a quota 99 dove incontra il confine comunale tra Sarmede e Cordignano. Percorre detto confine fino ad incontrare la strada comunale per Sarmede che percorre attraversando località al Col. Dal centro di Sarmede prosegue per la comunale che porta a Cappella Maggiore, oltrepassa detta località fino ad incrociare la strada per Vittorio Veneto a quota 94. Da qui prosegue verso detto centro, oltrepassa il tiro a segno e a quota 131 piega in direzione ovest ed attraversa il centro di Vittorio Veneto in direzione di Cozzuolo. Prima di giungere al sottopasso dell'autostrada A27 a quota 134, prende in direzione sud la strada che passa sopra case Moret e ad est di Villa Vinello fino a quota 158, dove incontra l'autostrada e prosegue lungo la stessa fino al cavalcavia della strada che porta a Casello cinque a quota 97. Segue detta strada fino a quota 88 dove incrocia il torrente Cervada che segue fino a giungere sulla statale che porta al centro di Conegliano dove era iniziata la delimitazione.

Fa parte dell'area di produzione dei «Colli di Conegliano» l'area collinare posta a nord della statale n. 13 così delimitata:

si parte dalla località Mescolino in direzione ovest lungo la strada per Vittorio Veneto e prima del ponte di Borgo Campion la linea di confine prosegue lungo la linea di quota 100 in direzione sud, passa per località Lova, sotto Borgo Fioretti, ad est di Borgo Cordenzin, fino in località Poser dove prosegue fino a giungere nei pressi degli stabilimenti posti lungo il torrente Mellarè Vecchio.

Dalle spalle degli stabilimenti seguendo l'unghia della collina giunge fino a C. Torron, dove segue la strada per quota 80 fino all'autostrada e proseguendo sempre sull'unghia della collina passa a nord di Palazzo Malvolti, fino a quota 72 e lungo la carrareccia giunge a quota 76, località Camerin, cove incontra il canale Enel che percorre in direzione nord fino a ritornare al punto di partenza in località Mescolino.

B) La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino della denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» tipologia Torchiato di Fregona, comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni: Fregona, Sarmede e Cappella Maggiore.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla linea di livello a quota 500, che circoscrive il confine a nord, la delimitazione scende lungo la demarcazione comunale di Vittorio Veneto e Cappella Maggiore fino a raggiungere la strada statale n. 422, si prosegue per breve tratto verso ovest lungo detta statale fino a quota 134, da qui si prende lungo la strada per Cordignano e dopo aver oltrepassato Borgo Gobbi a quota 94, si prosegue in direzione est lungo la strada per il centro comunale di Cappella Maggiore. Da qui prosegue per Borgo Villa, lungo la strada più a nord, che oltrepassa il torrente Carron a quota 115. Da Borgo Villa il confine prosegue per C. Amistani, C. Zanatta fino all'incrocio a quota 110 dove procede lungo la strada per Sarmede, scende in direzione sud fino a quota 94, dove piega a sinistra lungo la strada che passa per quota 90 fino a quota 104 sopra Borgo Palù. Da qui segue il sentiero che passa per Madonna di Val fino a quota 286, sotto località Rugoletto, dove piega ad est per quota 294, C. Salvador dove incontra, nei pressi della Malga Salamina, la curva di livello di quota 500 che percorre fino a ritornare al punto di partenza.

C) La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino della denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» tipologia Refrontolo, comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni:

Refrontolo, Pieve di Soligo e San Pietro di Feletto.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla località Mire a quota 200, in comune di Refrontolo, la delimitazione segue la strada comunale per San Pietro di Feletto, dove raggiunto detto centro piega in direzione ovest per la strada che attraversa la località C. Bittus fino a incontrare a quota 97 la comunale Parè-Pieve di Soligo.

Da qui segue il confine del comune di Refrontolo prima in direzione sud, quindi ovest e infine nord, fino ad incontrare la comunale Refrontolo - Solighetto a levante della località C. dal Col. Segue detta strada in direzione di Solighetto e dopo averne oltrepassato il centro piega verso nord lungo la strada per Follina.

Giunti a località Castelletto la delimitazione segue il confme comunale Pieve di Soligo - Follina, fino a raggiungere in prossimità del Col Franchin dove si ritrova il confine comunale nord di Refrontolo che si segue in direzione est e quindi sud fino a ritornare al punto di partenza.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Colli di Conegliano» devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti, le peculiari caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai imi della produzione dei vini di cui all'art. 1 i vigneti esposti favorevolmente ed ubicati in giacitura collinare.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

Sono quindi ammesse le forme a controspalliera e sono vietate le forme di allevamento espanse ed in particolare quelle localmente note con il nome a raggi.

Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

tipologia	prod. max uva/h ton.	titolo alcol. volumico naturale minimo
Bianco	10	11,50%
Rosso	9	12,00%
Refrontolo e Refrontolo passito	10	11,00%
Torchiato di Fregona	10	10,00%

La densità minima di piante per ettaro e la resa massima di uva per ceppo, dei vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare, per la produzione dei sotto elencati vini devono essere le seguenti:

tipologia	n. minimo ceppo per h	resa max uva per ceppo (kg)
Bianco	3.000	3,5
Rosso	3.000	3,0
Refrontolo	2.500	4,0
Torchiato di Fregona	2.500	4,0

In deroga ai limiti di cui al comma precedente, per gli impianti già esistenti alla data del 3 agosto 1993 il limite di ceppi per ettaro, calcolati sul sesto d'impianto e la resa massima per ceppo è la seguente:

tipologia	n. minimo ceppo per h	resa max uva per ceppo (kg)
Bianco	2.500	4,0
Rosso	2.500	3,5
Refrontolo	1.500	6,0
Torchiato di Fregona	1.500	6,0

La densità minima di piante per ettaro e la resa massima di uva per ceppo, dei vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare, per la produzione dei sotto elencati vini devono essere le seguenti:

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione alla struttura di controllo.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione delle tipologie bianco e rosso, ivi compreso l'invecchiamento e l'affinamento in bottiglia laddove obbligatori, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3, lettera *A)*.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi solo in parte nell'area di produzione delle uve, nonché nei comuni di Valdobbiadene e Orsago.

La conservazione, per l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione delle tipologie Torchiato di Fregona, Refrontolo e Refrontolo passito, nonché la vinificazione delle stesse ivi compreso l'invecchiamento in bottiglia laddove obbligatori, devono essere effettuate all'interno della sola zona di rispettiva produzione, di cui all'art. 3, lettere *B)* e *C)*, e dei comuni ad essa limitrofi.

È tuttavia facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere della Regione Veneto, autorizzare le suddette operazioni per la produzione dei vini «Colli di Conegliano» anche al di fuori delle rispettive aree previste dai comma precedenti, sempreché le ditte richiedenti, singole ed associate, attestino la conduzione dei vigneti idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1 alla data di pubblicazione del presente decreto.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione delle seguenti tipologie può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento fino a portarle ad un titolo alcolometrico volumico totale minimo non inferiore a:

Torchiato di Fregona - 18,00%;

Refrontolo - 14,50%;

Refrontolo passito - 16,00%.

L'appassimento può essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.

L'appassimento delle uve destinate a produrre la tipologia Torchiato di Fregona, non deve essere in ogni caso inferiore alle 150 giornate dalla vendemmia.

Le uve appassite destinate alla produzione della tipologia Torchiato di Fregona non possono essere pigiate in data anteriore al 1° febbraio successivo alla vendemmia; la Regione Veneto con proprio provvedimento, a seguito di motivata richiesta del Consorzio di tutela, può anticipare detta data.

La resa massima delle uve in vino ammessa alla certificazione per le tipologie bianco e rosso non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita e può essere in carico come vino a indicazione geografica tipica. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutta la partita.

La resa massima delle uve in vino ammessa alla certificazione per le seguenti tipologie non deve essere superiore al:

Refrontolo passito - 45%;

Refrontolo - 45%;

Torchiato di Fregona - 25%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre 5 punti percentuali, l'eccedenza non ha diritto alla presente denominazione di origine e può essere in carico come vino a indicazione geografica tipica. Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

I seguenti vini designati con la denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» possono essere immessi al consumo solo dopo il seguente periodo di affinamento e/o invecchiamento, a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve:

tipologia	mesi		
	complessivi	di cui in botte	di cui in bottiglia
bianco	4		
rosso	24	6	3
rosso riserva	36	12	
Torchiato di Fregona	24		5
Refrontolo	24	12	3
Refrontolo passito	4		3

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, sapido, fine, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%vol;

acidità totale minima: 5,0 g/1;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Rosso:

colore: rosso rubino, tendente al granato;

odore: vinoso, caratteristico e intenso;

sapore: asciutto, sapido di corpo, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.50%, 13,00% nella versione riserva; - acidità totale minima: 4,5 g/1;

estratto non riduttore minimo: 22 g/1, 25 g/1 nella versione riserva.

Torchiato di Fregona:

colore: giallo dorato intenso;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: da secco a dolce, di corpo, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00%, di cui svolto almeno 14,00% ;

acidità totale minima: 5 g/1;

estratto non riduttore minimo: 25 g/1;

acidità volatile massima: 40 meq/1.

Refrontolo passito:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: dolce, vellutato, di corpo, armonico, sapido, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00%, di cui svolto almeno 12,00% con residuo alcolometrico volumico potenziale minimo del 3%;

acidità totale minima: 5,0 g/1;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Refrontolo:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: vellutato, di corpo, armonico, caldo;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14,50%, con un residuo alcolometrico volumico potenziale massimo dello 0,8%;

acidità totale minima: 5,0 g/1;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

È facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» Torchiato di Fregona e «Colli di Conegliano» Refrontolo e Refrontolo passito o Passito di Refrontolo, tali menzioni geografiche e di tipologia devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.

Le predette menzioni geografiche e di tipologia aggiuntive devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata e garantita» e pertanto non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione di origine «Colli di Conegliano».

Nella designazione e presentazione dei vini «Colli di Conegliano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e a non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

É obbligatorio riportare sia in etichetta che nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8

Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» nelle tipologie bianco, rosso e Refrontolo devono essere immessi al consumo unicamente in bottiglie di vetro, chiuse con tappi raso bocca di sughero.

Per l'immissione al consumo della tipologia Torchiato di Fregona, possono essere utilizzate unicamente bottiglie di vetro del tipo bordolese di capacità da 0,10 a 0,50 litri.

Per l'immissione al consumo della tipologia Refrontolo passito, possono essere utilizzate unicamente bottiglie tradizionali di vetro di capacità da 0,10 a 0,75.

Per tutte le precedenti confezioni può essere utilizzato unicamente un abbigliamento consono ai caratteri di pregio dei vini di cui alla presente denominazione.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
COLLI DI CONEGLIANO	A061	X	888	1	X	X	A	0	X
COLLI DI CONEGLIANO ROSSO	A061	X	999	2	X	X	A	1	X
COLLI DI CONEGLIANO ROSSO RISERVA	A061	X	999	2	A	X	A	1	X
COLLI DI CONEGLIANO REFRONTOLO	A061	X	144	2	X	X	A	1	X
COLLI DI CONEGLIANO REFRONTOLO PASSITO	A061	X	144	2	D	X	A	0	X
COLLI DI CONEGLIANO TORCHIATO DI FREGONA	A061	X	888	1	D	X	A	1	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti									
COLLI DI CONEGLIANO BIANCO	B265	X	888	1	X	X	A	0	X
COLLI DI CONEGLIANO ROSSO	B265	X	999	2	X	X	A	0	X
COLLI DI CONEGLIANO REFRONTOLO PASSITO	B265	B	144	2	D	X	A	0	X
COLLI DI CONEGLIANO TORCHIATO DI FREGONA	B265	A	888	1	X	X	A	0	X

11A12623

DECRETO 20 settembre 2011.

Rettifica dell'articolo 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Tintilia del Molise».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l' art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto del Ministero delle Politiche agricole del 1° giugno 2011, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini "Tintilia del Molise" ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota della regione Molise pervenuta il 5 settembre 2011 , con la quale si chiede la rettifica dell' art. 3 del sopra citato disciplinare al fine di inserire i Comuni di Ripalimosani e Monacilioni entrambi in provincia di Campobasso, in quanto erroneamente esclusi all'epoca della redazione del disciplinare;

Considerato che dai riscontri effettuati sulla documentazione allegata alla domanda di riconoscimento della DOC in questione a suo tempo inviata a codesto Ministero è risultato che il territorio di entrambi i citati Comuni rientrava effettivamente all'interno della zona di produzione proposta;

Visto il parere favorevole espresso sulla citata richiesta di rettifica dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 15 settembre 2011;

Ritenuto, in accoglimento della predetta richiesta, di dover apportare la conseguente rettifica all' art. 3, comma 1, del disciplinare di produzione sopra richiamato;

Decreta:

Articolo unico

A titolo di rettifica dell' art. 3, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise", allegato al Decreto ministeriale 1° giugno 2011 richiamato in premessa, l'elenco dei Comuni in Provincia di Campobasso è integrato con i Comuni di Ripalimosani e Monacilioni.

Il presente Decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il Capo dipartimento: ALONZO

11A12628

DECRETO 21 settembre 2011.

Rettifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Piemonte".

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della Legge 7 luglio 2009 n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 5 ottobre 2010, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Piemonte";

Vista la richiesta presentata dalla Regione Piemonte con nota n. 21791/DB1105 del 16 settembre 2011, per conto dei produttori interessati, intesa ad ottenere la rettifica dell'art. 2, del citato disciplinare di produzione, relativamente alla composizione della base ampelografia delle tipologie Piemonte "bianco", "rosso" e "rosato", al fine di apportare la correzione ad un errore, preesistente nella proposta di disciplinare formulata a suo tempo dal Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle D.O. e I.G.T. dei Vini, in base al quale la citata composizione ampelografica risulta di fatto discordante rispetto a quanto proposto dai produttori interessati nella relativa richiesta di modifica del disciplinare, presentata antecedentemente alla data del 1° agosto 2009, e pertanto con la richiesta di rettifica in questione la Regione Piemonte chiede che venga indicata, per le predette tipologie, la composizione ampelografica nei termini proposti originariamente dai produttori interessati;

Tenuto conto delle motivazioni addotte nella citata richiesta di rettifica, in particolare del fatto che per analoghe DOC di ambito territoriale regionale, per le tipologie di prodotto in questione, è stata consentita una composizione varietale in ambito aziendale più elastica, per tener conto delle effettive esigenze dei produttori nella scelta dei vitigni caratterizzanti, la cui collocazione è necessariamente diversificata in un ampio ambito territoriale, nonché della circostanza che nel medesimo ambito territoriale della DOC "Piemonte" coesistono le DOC "Langhe" e "Monferrato", i cui disciplinari consentono per le tipologie in questione una base ampelografica assai elastica e che le relative produzioni possono essere utilizzabili come ricaduta per la DOC Piemonte;

Ritenute valide le motivazioni addotte a sostegno della predetta richiesta e, pertanto, di dover apportare la conseguente rettifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione della DOC "Piemonte";

Decreta:

Articolo unico

A titolo di rettifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Piemonte", da ultimo modificato con decreto ministeriale 17 settembre 2010 richiamato in premessa, i comma 1, 2 e 3 dell'art. 2 del citato disciplinare, sono sostituiti dal seguente testo:

«1. La denominazione d'origine controllata "Piemonte" bianco è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Cortese e/o Chardonnay e/o Favorita e/o Erbaluce da soli o congiuntamente per almeno 60%;

per la restante parte, possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, ad esclusione del vitigno Moscato bianco.

2. La denominazione d'origine controllata "Piemonte" rosso è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Barbera e/o Nebbiolo e/o Dolcetto e/o Freisa e/o Croatina da soli o congiuntamente per almeno 60% ;

per la restante parte, possono concorrere i vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, ad esclusione dei vitigni Brachetto, Malvasia nera lunga, Malvasia di Schierano, Malvasia di Casorzo.

3. La denominazione d'origine controllata "Piemonte" rosato è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Barbera e/o Nebbiolo e/o Dolcetto e/o Freisa e/o Croatina da soli o congiuntamente per almeno 60% ;

per la restante parte, possono concorrere i vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, ad esclusione dei vitigni Brachetto, Malvasia nera lunga, Malvasia di Schierano, Malvasia di Casorzo.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2011

Il Capo dipartimento: ALONZO

11A12624

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 settembre 2011.

Consegna anticipata delle opere di collegamento viario tra la strada Muro Lucano-Baragiano e la S.S. 94/Dir.

IL COMMISSARIO AD ACTA
EX ART. 86 LEGGE N. 289/2002

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1°, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico approvato con decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione Separata Terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della Produzione Industriale quale Ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1°, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli Uffici Dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'Ufficio B5 della D.G.C.I.I., il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233 che istituisce il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002, con la quale, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), è stata prevista la nomina di un Commissario ad Acta, al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della L. 219/81;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro dello sviluppo economico (già Ministro delle attività produttive) di nomina del Commissario ad Acta, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto il comma 2 del citato art. 86 della predetta legge n. 289/02 con il quale è stata disposta la revoca delle concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della L. 219/81, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni;

Visto altresì, che con il citato comma 2 è stato attribuito al Commissario ad Acta il compito di procedere all'affidamento del completamento della realizzazione delle opere suddette;

Visto il decreto n. 93/B5/MAP del 3 ottobre 2003 del Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive) con il quale è stata revocata la concessione per la realizzazione della strada di collegamento dell'area industriale di Baragiano Scalo con l'abitato di Muro Lucano - prog. n. 39/60/6062 - assentita all'A.T.I. I.C.L.A. S.p.A. ed altre, oggi ICLA S.p.A. in liquidazione;

Visto i citati lavori di completamento sono stati realizzati a cura del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Puglia e la Basilicata di cui Il Commissario ad Acta si è avvalso ex art. 33 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.e i., giusta disciplinare di avvalimento sottoscritto in data 5 marzo 2004;

Visto che le predette opere, ultimate e collaudate, sono state consegnate alla provincia di Potenza ed al Comune di Muro Lucano (PZ) per quanto di competenza;

Considerato che si è resa necessaria la realizzazione di lavori di ripristino funzionale del collegamento viario tra la strada in questione Baragiano-Muro Lucano e la S.S. 94/Dir;

Considerato che il tratto il argomento collega l'asse viario Basentana-Baragiano, realizzato nell'ambito di altro progetto (n. 39/60/6051) e consegnato all'ANAS S.p.A. in via provvisoria da questa Amministrazione con verbale in data 2 dicembre 1993 e in via definitiva dall'Ufficio Commissariale in data 11 marzo 2004 con decreto n. 43, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 1° aprile 2004, e che pertanto l'apertura al traffico del predetto tratto di strada (Km.0+000/Km.1+000), intermedio alle viabilità di cui sopra, risulta di notevole importanza in quanto collegamento necessario per la continuità dell'intero asse stradale Basentana-Muro Lucano;

Visto che, al fine della consegna di tale tratto viario, escluso dalla citata consegna provvisoria in data 2 dicembre 1993, all'epoca anch'esso ultimato e collaudato, perché suscettibile di inserimento in un più vasto quadro di infrastrutturazione allora allo studio, ma che non ha però subito alcuna modificazione, l'ANAS S.p.A., riconfermando la disponibilità alla presa in consegna del tratto in questione, ha rappresentato l'opportunità, in analogia alla procedura di cui alla precedente consegna in data 2 dicembre 1993, di procedere alla consegna formale con apposito verbale, previo sopralluogo al fine di verificare lo stato delle strutture delle opere d'arte presenti lungo il tracciato e di valutare i lavori necessari alla messa in esercizio del tratto medesimo, chiuso da oltre 10 anni;

Visto che, in relazione alla richiesta formulata dall'ANAS S.p.A. in sede di riunioni con l'Ufficio Commissariale, è stata effettuata a cura del Provveditorato Interregionale OO.PP. Puglia e Basilicata, con apposito incarico professionale, la verifica statica del viadotto "Platano", compreso nel tratto viario in questione, già collaudato staticamente, verifica ritenuta necessaria in ragione del tempo trascorso dal collaudo dell'opera mai entrata in esercizio;

Visto che, a seguito della predetta verifica di stabilità, il citato Provveditorato in data 12 novembre 2009 ha trasmesso all'Ufficio Commissariale una stima di massima dei lavori necessari al ripristino funzionale del tratto viario in questione;

Visto il Verbale Incontro Tecnico sottoscritto in data 19 novembre 2009 con il quale sono state, tra l'altro, definite e concordate tra l'Ufficio Commissariale e l'ANAS S.p.A. le attività e le lavorazioni di ripristino necessarie a carico del medesimo ufficio Commissariale;

Visto che, giusta accordi tra l'Ufficio Commissariale ed il Provveditorato Interregionale OO.PP. di Potenza, la progettazione e l'esecuzione di detti lavori di "ripristino funzionale del collegamento viario tra la strada Muro Lucano-Baragiano e la S.S. 94/Dir" sono a cura del medesimo Ufficio Commissariale, mentre la predisposizione, stipula e registrazione fiscale del contratto d'appalto sono a carico del citato Provveditorato;

Visto il proprio decreto n. 675 del 30 giugno 2010 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento di "ripristino funzionale del collegamento viario tra la strada Muro Lucano-Baragiano e la S.S. 94/Dir", redatto a cura dell'Ufficio Commissariale;

Visto il proprio decreto n. 753 del 3 novembre 2010 relativo alla presa d'atto dell'aggiudicazione provvisoria all'Impresa Bochicchio Nunzio dei lavori in argomento di "ripristino funzionale del collegamento viario tra la strada Muro Lucano-Baragiano e la S.S. 94/Dir", giusta verbale di gara n. 6946 di Rep. del 27 settembre 2010;

Visto il proprio decreto n. 766 del 23 novembre 2010 relativo alla presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva alla predetta Impresa Bochicchio Nunzio dell'appalto in questione;

Visto il proprio decreto n. 838 del 21 febbraio 2011 con il quale è stato approvato il contratto n. 6949 di Rep. stipulato in data 9 febbraio 2011 tra il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di Potenza e l'Impresa Bochicchio Nunzio per l'affidamento dei lavori di ripristino in argomento;

Visto che i lavori in questione, consegnati in data 14 marzo 2011, sono stati ultimati in data 27 giugno 2011 ed è in corso il collaudo tecnico-amministrativo;

Visto che le opere in argomento sono state collaudate staticamente in data 26 luglio 2011;

Visto il proprio decreto n. 894 del 19 luglio 2011 con il quale è stata autorizzata la consegna anticipata all'ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Basilicata - delle opere relative al "collegamento viario tra la strada Muro Lucano-Baragiano e la S.S. 94/Dir" ed è stato, altresì, delegato alle operazioni di consegna di cui sopra funzionario della struttura commissariale, in rappresentanza del Commissario ad acta ex art. 86 legge n. 289/02;

Visto il verbale sottoscritto in data 24 agosto 2011 con il quale l'Ufficio Commissariale ha consegnato all'ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Basilicata - in via anticipata le predette opere relative al "collegamento viario tra la strada Muro Lucano-Baragiano e la S.S. 94/Dir";

Visto che risultano allo stato attuale ancora in corso le procedure espropriative da parte dell'Ufficio Commissariale e che, per quanto sopra, rimangono a cura e carico dell'Amministrazione gli oneri relativi al completamento delle attività espropriative ed il rimborso delle relative indennità;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il verbale sottoscritto in data 24 agosto 2011 di consegna anticipata all'ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Basilicata - delle opere relative al "collegamento viario tra la strada Muro Lucano-Baragiano e la S.S. 94/Dir" - Progetto n. 39/60/COM/6062/02.

Art. 2.

L'ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Basilicata, giusta citato verbale di consegna in data 24 agosto 2011, procederà, a propria cura ed onere, alla registrazione, trascrizione e volturazione del decreto di trasferimento, emanato dall'Amministrazione a favore dell'A.N.A.S. medesima, di tutte le particelle interessate dalle opere consegnate.

Art. 3.

La consegna anticipata di cui al precedente art. 1 diverrà automaticamente definitiva con l'approvazione del collaudo finale dei lavori.

Art. 4.

Il presente provvedimento viene notificato a mezzo raccomandata a/r all'A.N.A.S. S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Basilicata.

Art. 5.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2011

Il commissario ad acta: D'AMBROSIO

11A12659

DECRETO 13 settembre 2011.

Integrazioni e modifiche al decreto direttoriale 14 aprile 2011 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto direttoriale 14 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 2011, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2011 (di seguito: decreto direttoriale 14 aprile 2011);

Vista l'istanza della società Nitrex S.r.l. intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive dell'esplosione denominato «Starter Nonex», prodotto nei propri stabilimenti di Lonato (BS);

Visto che la società Nitrex ha trasmesso per detto prodotto, la documentazione attestante la conformità del prodotto alla direttiva comunitaria 2004/108/CE;

Visto il versamento di 50,00 euro effettuato dalla società Nitrex S.r.l. in data 28 luglio 2011 per l'iscrizione nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei

mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2011, del prodotto esplodente di cui alla seguente tabella;

Considerata l'istanza della società U.E.E. S.r.l., con la quale viene comunicato il cambio di denominazione del prodotto certificato nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, con il codice MAP di cui alla seguente tabella 2a, fermo restando tutte le caratteristiche tecniche e d'impiego;

Vista la comunicazione della società S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A, con cui la stessa intende importare i prodotti già riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive con i codici MAP di cui alla tabella 3a;

Visto il versamento di 250,00 euro effettuato dalla società S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A in data 29 luglio 2011 per l'iscrizione nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2011, dei prodotti di cui alla seguente tabella 3a;

Ritenuta opportuna l'emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto direttoriale 14 aprile 2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Prodotto intestato alla Nitrex S.r.l.

1. L'esploditore di cui alla successiva tabella 1a, fabbricato dalla società Nitrex S.r.l. (codice società: *NTX)*, è riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive.

2. Il prodotto di cui al comma 1 è iscritto nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, nella sezione e con il codice del Ministero dello sviluppo economico (MAP) indicato nella seguente tabella:

TABELLA 1a

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore Rappresentante autorizzato
Starter Nonex	3Ea 2007	NTX

Art. 2.

Prodotti intestati alla UEE S.r.l.

1. La denominazione del prodotto esplodente di cui alla seguente tabella 2a, fabbricato della società spagnola Maxam Europe S.A. (codice società: *MXE)*, è modificata come segue:

TABELLA 2a

Dalla Denominazione	Alla nuova Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
Riodin	Riodin HE	1Ab 0255	MXE (import UEI)

Art. 3.

Prodotti intestati alla S.E.I. S.p.A

1. I prodotti di cui alla successiva tabella 3a, già riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive sono fabbricati dalla società francese Devey-Bickford (codice società: *DAV)*:

TABELLA 3a

Denominazione	Codice MAP	Protuttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
Daveynel 2 SP	2C 0060	DAV (import *IEM)*, DAV (import SEI)
Daveynel 2 LP	2C 0061	DAV (import *IEM)*, DAV (import SEI)
Daveynel 2 RS-PTN	2C 0062	DAV (import *IEM)*, DAV (import SEI)
Daveynel 2 RS-AZP	2C 0063	DAV (import *IEM)*, DAV (import SEI)
Sistema Daveyquick 2	2C 0064	DAV (import *IEM)*, DAV (import SEI)

Disposizioni finali

1. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 13 settembre 2011

Il direttore generale: TERLIZZESE

11A12661

DECRETO 14 settembre 2011.

Emissione di un francobollo celebrativo dell'Anno europeo del volontariato, nel valore di € 0,75.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in qualità di Autorità di regolamentazione del settore postale 25 novembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 2010), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e tariffe degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, nonché degli invii di posta non massiva per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 2011) con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2011, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 21 luglio 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 40845 del 6 settembre 2011;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2011, un francobollo celebrativo dell'Anno europeo del volontariato, nel valore di € 0,75.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; formato tracciatura: mm 36×46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia; bozzettista: Tiziana Trinca; tiratura: quattro milioni e cinquantamila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 33,75».

La vignetta raffigura due figure strette in un abbraccio a simboleggiare i valori della solidarietà che caratterizzano il volontariato. Completano il francobollo la leggenda «ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,75».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2011

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

11A12781

DECRETO 14 settembre 2011.

Emissione di un francobollo celebrativo dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), nel cinquantesimo anniversario dell'istituzione, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 2011) con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2011, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 2011 con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa, per l'anno 2011, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 14 luglio 2011;

Viste le schede tecniche dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 40847 del 6 settembre 2011 e n. 41238 dell'8 settembre 2011;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2011, un francobollo celebrativo dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nel cinquantesimo anniversario dell'istituzione, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoade-

siva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; formato tracciatura: mm 36×46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Gaetano Ieluzzo; tiratura: due milioni e duecentocinquantamila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 27,00».

La vignetta, liberamente ispirata al logo celebrativo del cinquantesimo anniversario dell'OCSE, raffigura entro una cornice lineare grigia e su un fondino bianco, un globo terrestre su cui si dirigono delle bande policrome. Completano il francobollo le leggende «ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO» e «50 ANNI OCSE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2011

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

11A12782

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

DECRETO 8 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Exploit» - Soc. Coop., in Bolzano e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE
ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE E FINANZE

Decreta:

(*Omissis*)

1) di disporre, (*omissis*), la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "EXPLOIT soc. coop." (P.I. 02351000217), con sede a Bolzano, via Siemens 23, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del Codice civile e agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche;

2) di disporre la nomina del commissario liquidatore nella persona del Rag. Marcello Salsotto, con ufficio a Bolzano, piazza Walther, 22;

3) di non disporre la nomina del comitato di sorveglianza;

4) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione;

5) il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonchè nel Bollettino Ufficiale delle Regione.

Bolzano, 8 settembre 2011

L'assessore: BIZZO

11A12658

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DELIBERAZIONE 2 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Multiservice società cooperativa sociale» in Pergine Valsugana e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*Omissis*).

Delibera:

1. di porre in liquidazione coatta amministrativa, (*omissis*), la «Multiservice Società Cooperativa Sociale» con sede in Pergine Valsugana - in via Monte Cristallo n. 12, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-septiersdecies del codice civile e 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008 n. 5 nominando quale commissario liquidatore della stessa il dott. Saudo Maistri, con studio in Rovereto, Piazza Damiano Chiesa, 13;

2. di stabilire che al commissario liquidatore competono i compensi e i rimborsi spese che saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 23 febbraio 2001 recante «Rideter-

minazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza»;

3. di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento all'eventuale nomina del comitato di sorveglianza ove la complessità della procedura la renda opportuna;

4. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio provinciale;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* nonché la comunicazione al rappresentante legale della cooperativa interessata ed al Registro Imprese della Camera di commercio di Trento per la sua trascrizione.

Trento, 2 settembre 2011

Il Presidente: DELLAI

11A12616

DELIBERAZIONE 2 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Assistenti bagnanti società cooperativa in liquidazione» in Trento e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*Omissis*).

Delibera:

1. di porre in liquidazione coatta amministrativa, (*omissis*), la Assistenti Bagnanti Società Cooperativa in liquidazione con sede in Trento - via Luisa Anzoletti n.10 ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 nonché di nominare quale commissario liquidatore della stessa il dott. Franco Piccinelli con studio in Mori - via della Terra Nera, 48/B;

2. di stabilire che al commissario liquidatore competono i compensi e i rimborsi spese che saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza»;

3. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* nonché la comunicazione alla cooperativa interessata e al Registro Imprese.

Trento, 2 settembre 2011

Il Presidente: DELLAI

11A12615

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti, con deliberazione n. 78 del 18 luglio 2011, ha nominato la dott.ssa Paola Sabella conservatore del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, con decorrenza 2 ottobre 2011, data di assunzione da parte della stessa delle funzioni di segretario generale, giusto decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 maggio 2011.

11A12771

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Proroga dell'autorizzazione ad alcuni Organismi al rilascio di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.

Con decreto ministeriale del Direttore Generale per la Direzione Generale per il mercato e la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del 13 settembre 2011, gli Organismi:

ICIM S.p.a., con sede legale in Piazza Don Enrico Mappelli, 75 - Sesto S. Giovanni (Milano), autorizzato con decreto del 1° agosto 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 2008;

Controlli Collaudi & Certificazioni S.r.l., con sede legale in Via Tezzano, 37 - Catania, autorizzato con decreto del 15 luglio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2008;

sono autorizzati al proseguimento dell'esercizio delle attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE, fino alla data del 31 dicembre 2011.

11A12660

Rettifica relativa all'autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo IMQ Spa, in Milano.

Si comunica che nel decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 05 agosto 2011, con il quale l'organismo notificato IMQ SPA in Milano è stato autorizzato ad emettere certificazioni CE per la direttiva 95/16/CE - DPR 162/99, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 194 del 22 agosto 2011, per un mero errore di trascrizione l'indicazione della sede legale è errata.

Si precisa pertanto che la sede legale dell'Organismo è Via Quintiliano,43 - 20138 Milano

11A12716

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 luglio 2011, sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ENIT - Agenzia Nazionale del turismo.

Il testo integrale del provvedimento sarà disponibile sul sito istituzionale dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo - www.enit.it

11A12905

PROVINCIA DI TRIESTE

Rinnovo della composizione del Comitato provinciale INPS e delle commissioni provinciali INPS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

La provincia di Trieste comunica che con i decreti n. 6 SL- PA dd. 14/09/2011, n. 7 SL- PA dd. 14/09/2011, n. 8 SL- PA dd. 14/09/2011, n. 9 SL- PA dd. 14/09/2011 è stata rinnovata la composizione del Comitato Provinciale INPS e delle Commissioni Provinciali INPS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali poiché la dott.ssa Maria Brogna sostituisce la dott.ssa Mariagiuseppina Rossato in qualità di Direttore della Ragioneria Provinciale dello Stato di Trieste (art. 34 e 35 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 e successive modifiche e integrazioni).

11A12657

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperative eco-touristique chez nous soc. coop.», in Fénis e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2138, in data 16 settembre 2011, la Giuta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società Cooperative ecotouristique chez nuos soc. coop. con sede legale in Fènis, frazione Chez Croiset, 19 — costituita con atto a rogito del notaio Giovanni Favre in data 11 maggio 2006, partita IVA e codice fiscale 01095500078 — ed ha nominato il dott. Massimo Terranova di Charvensod quale commissario liquidatore.

11A12769

REGIONE PUGLIA

Cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva della masseria «Ciccio Ficco», in Ruvo di Puglia

La Giunta della regione Puglia con atto n. 1650 del 19 luglio 2011 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al recupero funzionale del complesso rurale denominato «Ciccio Ficco» da destinare a struttura ricettiva alberghiera, nei termini dell'art. 6 della legge n. 217/1983 e della legge regionale n. 11/99, art. 7, approvato dal comune di Ruvo di Puglia (Bari) con delibera di C.C. n. 62 del 30 novembre 2011, in variante al P.R.G. vigente, ai sensi della legge regionale n. 20/98 e ciò limitatamente al cambio di destinazione d'uso del complesso rurale interessato.

11A12809

Approvazione definitiva della variante al P.R.G. di Brindisi

La Giunta della regione Puglia con atto n. 1814 del 2 agosto 2011 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva la variante al P.R.G. della destinazione relativa alla viabilità di previsione ricadente in parte nel sub-comparto F1/11b ubicato in adiacenza alla complanare SS7 TA-BR, adottata dal comune di Brindisi con delibera di C.C. n. 41 del 20 maggio 2008, con la introduzione negli atti delle modifiche proposte con la D.G.R. n. 1075 del 26 aprile 2010 ridefinite a seguito delle controdeduzioni comunali.

11A12810

Progetto per il recupero e la ristrutturazione della Masseria «Rauccio», in Melendugno

La Giunta della regione Puglia con atto n. 1648 del 19 luglio 2011 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo alla riconfigurazione degli spazi esterni ed interni e trasformazione in struttura ricettiva alberghiera dell'immobile denominato «Masseria Rauccio» da destinare a struttura ricettiva «albergo» nei termini di cui all'art. 6 della legge n. 217/1983 e della legge regionale n. 11/99, art. 4 ed art. 7, adottato dal comune di Melendugno con D.C.C. n. 15 del 20 aprile 2009, in variante al P.R.G. vigente ai sensi della legge regionale n. 20/98 e ciò limitatamente al cambio di destinazione d'uso degli edifici rurali interessati ed ha rilasciato il parere paesaggistico ex art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P.

11A12811

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-231) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.